un requiem eternam [illegible]
per la povera anima [illegible]
penante, di me Suor chiara
giuseppa Cardonat di pinerol
usatemi questa carg

COSTITVZIONI
DELLE
RR. MONACHE
Del Moniſtero di Santa Chiara del Luogo di Brà.

Già oſſeruate manuſcritte, e ora reuiſte, corrette, e date alle ſtampe d'ordine di Monſignor Arciueſcouo di Torino.

IN TORINO,
Per Gio. Battiſta Zappata Stampatore Arciueſcouale. 1700.

COSTITUZIONI

DELLE

R. MONACHE

Del Monastero di Santa
Chiara del Luogo
di Bra.

A CHI LEGGE.

LA prezioſa pianta del Moniſtero della gran Santa Chiara dell' inſegne Luogo di Brà, già ſin dal 1633. piantata da trè Sorelle di caſa Saracena, non men nobili che pie, è creſciuta, non oſtanti le molte contradizioni del ſecolo e de' ſpiriti infernali à tal ſegno, che gl' Arciueſcoui di Torino ſuoi Superiori, ſtimando, che ſia per eſſere d'un continuo progreſſo, l'hanno in varj tempi, ſecondo il creſcere d'eſſa aſſiſtita, con concederle certe regole di viuere, ſin' ora ſolo manuſcritte; nelle quali profittando varie figlie ricouerate all'ombra d'eſſa, hanno raccolto frutti non ordinarj di virtù: onde nell' vltima viſita, che ha fatto Monſignor

gnor Illustrissimo e Reuerendissimo
Michel Antonio Vibò Arciuescouo
di Torino, hauendola veduta cir-
condata da quantità di virgulti, e
da' numerosi inserti, hà giudicato
douere del suo Pastorale Vfficio il
Munirla di perpetue Costituzioni
e decretare che esse siano date alle
stampe per renderle inuariabili, spe-
rando con ciò raccogliere da essi
frutti ogn' or più preziosi. Così sia.

MICHEL

MICHEL ANTONIO Vibò, Arciuescouo di Torino.

All' Abbadessa, e Monache del Monistero di Santa Chiara di Brà.

HAuendo Noi conforme porta il nostro Pastorale Vfficio, visitando la nostra Diocesi, posto singolarmente l'occhio sopra il vostro Monistero, e trovatolo con nostra singolar sodisfazione qual Giardino di piante elette per il Cielo: Habbiamo giudicato necessario di munirlo di quei ripari che possono rendere dette piante sicure, e ogni or più fruttifere; e conoscendo frà essi per il più necessario le Regole, e Costituzioni, ordiniamo douersi dare alle stampe le vostre manuscritte, e già sin' ora osseruate, prima però reuiste, benconsiderate,

e disposte da Persona da noi deputata
ed in questo particolare esperta; volen
do che il tutto segua senza alterarle nel
la sostanza. A questo principalmente c
hà spinto la supplica, che il vostro zel
ci presentò, nella quale tutte vnite,
sottoscritte pregauate vn tanto ben
V' esortiamo dunque paternamente al
osseruanza d'esse, promettendoui da
Cielo ogni Benedizione.

PROLO-

PROLOGO

Della seconda Regola delle Monache di S. CHIARA.

VRBANO VESCOVO

Seruo de' Serui di Dio.

Alle amate in Cristo figliuole, l'Abbadessa, e Monache serrate dell' Ordine di S. Chiara, salute, & Apostolica benedizione.

LA Beata Chiara risplendendo per virtù, e nome, inspirata dalla Diuina grazia, ed informata con lodeuoli esempj del B. Confessore di Cristo S. Francesco, dopo

l'essere stata instrutta con salutifere Dottrine, acciocchè nella purità del chiaro candore della castità si conseruasse per il Signore, disprezzate le ricchezze di questo mondo, e fuggendo dalle sue opere male, e da' suoi lacci sapientissimamente fece elezione di viuere in Monastero, pigliando l'abito della Religione, e correndo animosamente, e con cuore libero per lo stretto camino di Dio, che all'eterna vita conduce.

Questa Santa Donna volle ch'i fondamento Cristo Signor Nostro fosse la prima pietra nell' edificio dell'ordine vostro, ed in essa chiaramente dimostrò quanto gli fosse accetto questo Sacrificio; percioc chè l'inalzò a titolo di Santità, fece che quella ch'era Chiara pe purità di vita, fosse parimente d tutti celebrata, e che l'ordine vo

stro

ſtro medeſimo, che dalla ſua perſona hebbe così ſanto, e commendabile principio; per i ſuoi meriti, come Inſtitutrice e degna Patrona approuata, reſtaſſe con maggior lode, e onore.

Seguitò in queſt'ordine, nel quale voi, & altre Monache ſete diuerſamente chiamate, cioè vna volta Suore, vn'altra Madonne, ò Signore, molte volte Monache, ed altre pouere rinſerrate dell'ordine di S. Damiano, e così viuendo voi ſotto queſti, ed altri nomi; vi ſono ſtati conceſſi diuerſi priuilegj, Indulgenze, e lettere dalla Sede Apoſtolica. Così da Gregorio Nono predeceſſore noſtro di fel. mem. allora Veſcouo Oſtienſe hauendo cura dell'ordine voſtro, e d'altri ancora, vi furono date diuerſe Regole, e forme di viuere, all'oſſeruanza delle quali alcune di voi ſo-

lennemente s'obligorono . Perilche figliuole da me amate nel Signore, a noi è ſtato vmilmente ſupplicato di prouedere, che l'ordine voſtro habbia vn titolo, e nome certo, benignamente aſſoluendoui da tali diuerſità d'oſſeruanze, e voti in eſſa fatti, e a darui forma certa di viuere, per leuare ogni ſcrupolo, e dubbio delle conſcienze voſtre.

Noi dunque giudicando per coſa degna, e conueniente, che il voſtro ordine, ſiccome hebbe glorioſi principj nella ſua inſtituzione, dalla Beata S. Chiara per i ſuoi meriti ed int erceſſione, la quale (come s'è detto, e fermamente crediamo) è conſeruata da Dio, e dagli huomini lodata, così ancora col nome ſuo ſia retto, e ordinato, co'l conſeglio de' Cardinali noſtri amati fratelli determiniamo, che da quì inanzi

ſenza

ſenza differenza alcuna, ſi chiami l'ordine di S. Chiara, concedendoui, che l'eſenzioni, libertà, priuilegj, conceſſioni, e qualſiuogliano lettere dalla Sede Apoſtolica a voi, e all' ordine voſtro conceſſe ſotto qualſiſia appellazione, nome, ò titolo, habbiano tanta forza, e fermezza, e così poſſiate vſar d'eſſe, come ſe da principio co'l titolo di queſto nome, e ſotto tale denominazione vi foſſero ſtate concedute. Ed acciocchè ben' allegramente nel Signore potiate ſtare in Congregazione, e non habbiate a patire per le differenze, e diuerſità delle dette oſſeruanze, e modi di viuere, anzi poſſiate gouernarui nèlla caſa del Signore tutte d'vn medeſimo volere, e conſentimento.

Vedute, e con diligenza conſiderate tutte le ſopradette Regole, e forme, ſpecialmente quella, che

vi diede il prenominato predeceſſor noſtro, allora Veſcouo Oſtienſe, per tenore delle preſenti co'l conſeglio de' noſtri Fratelli Cardinali; A voi, ed a tutte quelle, che vi ſuccederanno concediamo la regola, e forma di viuere, in queſte contenuta, e la confermiamo, acciocchè per ſempre ſia oſſeruata in tutti i Monaſterj del voſtro ordine.

E con plenaria poteſtà, ed Apoſtolica autorità aſſoluiamo da tutte l'altre regole, forme, e voti fatti tutte quelle di voi, che faranno profeſſione di queſta Regola, e forma a voi, per noi conceſſa, e confermata. Il cui tenore è come ſegue.

Nel Nome di Dio, Comincia la Regola delle Monache di S. Chiara.

Capitolo I.

TVtte quelle, che lasciate le vanità del Mondo, vorranno entrare, e perseuerare nell'ordine vostro, necessariamente hanno da osseruare questa legge di vita, e disciplina, viuendo in vbbidienza, senza tenere cosa alcuna di proprio, in castità, e in perpetua clausura.

Che le Monache nel Monastero stiano continuamente serrate. Cap. II.

QVelle, che professaranno questo modo di viuere in tutto il tempo della vita loro, siano fermamente obligate a viuere in perpetua Clausura, dentro delle mura del Conuento deputate per Clau-

sura interiore del Monastero, saluo che succedesse (che mai non sia) qualche ineuitabile, e pericolosa necessità, come saria abbruciarsi il Conuento, assalti de' nemici, ò cosa simigliante, che non patisse dilazione di dimandare licenza d' vscire della Clausura. Ne' quali casi le Monache possono andare in altro decente luogo, con la maggior conuenienza si potrà, ed iui stiano rinserrate fin che le sia prouisto di Monastero. Ma fuori di queste euidenti necessità; nissuna licenza gli è concessa d' vscir fuori della lor Clausura, se non fosse con licenza, ed autorità del Cardinale, Protettore dell'ordine, per mandare alcune Monache ad edificare, ò riformare qualche Monastero del medesimo ordine, ò per causa di regimento di correzione, e d'euitare alcun graue, e manifesto caso,

e così per comandamento, ed autorità dello ſteſſo Cardinale, per qualche legitima cauſa, laſciato il primo Monaſtero, tutto il Conuento ſe ne paſſi ad vn'altro di maggior decenza, e poſſano riceuere alcune per ſerue, ò ſorelle in ciaſcun Monaſtero; le quali ſaranno obligate all' oſſeruanza di queſta profeſſione, e qnelle che moriranno Monache, ò ſeruenti, ſiano ſepolte, come conuiene, dentro la Clauſura.

Delle Monache, che s'hanno da riceuere alla profeſsione. Cap. III.

A Tutte quelle, che conſiderano d'entrare in queſta Religione, e che s'hanno da riceuere, inanzi che mutino l'abito, e ch'entrino nella Religione, ſiano prima dette le coſe dure, ed aſpre, per le

quali si camina a Dio ; e che in quest'ordine di necessità hanno da osseruare intieramente , acciocchè di poi non pretendino ignoranza. Nè si riceua alcuna, che per la molta età , infermità , poco sapere , ò mancamento di ceruello, sia giudicata per insofficiente ad osseruare questa vita, e regola, se non fosse qualche persona , che per ragioneuol causa , con licenza, ed autorità del Cardinale fosse dispensata d'esser riceuuta : perchè per tali lo stato , e rigore della Religione molte volte s'allenta , e perturba. L'Abbadessa non riceua alcuna di propria autorità , ma di consenso di tutto il Conuento , ò almeno delle due parti di tre ; E riceuute dentro la Clausura , tutte , come è costume , tagliati i capelli , lascino subito l'abito secolare , e siano consignate ad vna Maestra, che le inform-

mi nelle discipline Regolari dell' ordine . Queste non siano introdotte alle cose che si trattano nel Capitolo, senon quando haueranno finito l'anno della probazione, il quale passato, se saranno di conueniente età, facciano la professione, in mano dell'Abbadessa, alla presenza di tutte le Monache, in questo modo.

Io Suor N. prometto a Dio, ed alla Beata sempre Vergine Maria, a San Francesco, e Santa Chiara, a tutti i Santi, ed a voi Madre Abbadessa di viuere sotto la Regola data da Papa Vrbano all'ordine nostro, tutto il tempo di mia vita in vbbidienza, senza cosa di proprio, in castità, ed ancora come la mdesima Regola contiene, dentro della Clausura,

Della forma dell' abito delle Monache. Cap. IV.

TVtte le Monache in certo tempo ordinate, si taglino i capelli attorno fino all' orecchie, e ciascuna di più del cilicio, e tonica di stamegna, se vuole possa tenere due toniche, ò più, secondo il parere dell' Abbadessa; e potrà portare vn manto legato dietro al collo da due bande, e questi siano di panno Religioso, e vile, così nel prezzo, come nel colore, secondo il costume delle Prouincie, che non siano molto lunghi, nè molto corti; ma che coprino onestamente il piede, euitando ogni curiosità, e superfluità. La tonica principale sia nelle maniche, e nel corpo di conueniente larghezza; perche l' onestà dell'abito di fuori dà testimonio dell'interiore. Habbiano lo

sca-

ſcapulare ſenza capuccio, di panno vile, e Religioſo, e di ſtamegna, di lunghezza, e larghezza conueniente, come richiede la qualirà, ò miſura di ciaſcuna; i quali ſi cauino, quando s'affaticano, ò fanno alcun ſeruizio; perchè allora è coſa chiara che non ſi poſſino portare i manti. Poſſino ancora alcune volte ſtare ſenza eſſi, ſecondo il parere dell' Abbadeſſa, per cauſa d' eccceſſiuo calore, ò altra manifeſta occaſione; ma auanti i Secolari di fuori non vadino ſenza i ſcapulari, e manti.

Le toniche principali, gli ſcapulari, e manti, non ſi portino in niſſuna maniera di color tutto bianco, ò nero, portino le corde cinte dopo d'hauer fatto la profeſſione ſenza curioſità.

Coprino le lor teſte con tele, ò veli comuni bianchi; ma ne prezioſi,

zioſi, ne curioſi, che coprino l
fronte, il volto, ed il collo, ſecon
do che conuiene all' oneſtà dell
Religione; nè comparino dinanz
a perſone Secolari in altra maniera
Habbiano vn velo negro, non pre
zioſo, nè curioſo, che le copri l
teſta di lunghezza, e di larghezz
tale, che le copra ancor le ſpalle
Le Nouizie portino vn velo bianc
della medeſima qualità, e miſura,
le Seruenti, ò Sorelle portino ſopr
il capo panni bianchi di lino vmile
e modeſto a modo di veli, di tant
larghezza, e lunghezza, che le co
prino le ſpalle, ed il petto,

Come debbano ſtare le Monache nel dormitorio. Cap. V.

TVtte le Monache ſane, così l
Abbadeſſa, come l'altre dor
mino nel dormitorio comune veſti

te,

te, e cinte ciaſcuna da parte nel ſuo letto.

Dalla Paſqua di Reſurrezione ſino alla Natiuità della Madonna, le Monache, che vorranno, poſſano dormire dopo mangiare ſino all'ora di Nona, quelle che non hauranno di biſogno, ſi diano all' orazione, ò meditazione, ouero ad altra quieta, e pia occupazione: ſia lecito a ciaſcuna di tenere vn pagliariccio pieno di fieno, ò paglia, ò capezzale, ò cuſcino, pieno pur di paglia, ò lana, ſe non potranno hauere matarazzi di lana in forma Religioſa, e tenghino ſempre di notte vna lampada acceſa in mezo il dormitorio.

Come hanno da dire l'Officio Diuino.

Cap. VI.

NEll'Vfficio Diuino, nel quale s'ha da lodare il Signore d giorno, e di notte queſt' ordine s'oſſerui, che quelle che ſanno leggere, e cantare dichino l'Officio ſecondo il ſolito de'Frati minori, con grauità,e modeſtia. Quelle che non ſanno leggere, dichino ventiquattro volte il Pater noſter a Mattutino, alle Laudi cinque, ed a tutte le altre ore ſette volte per ciaſcuna ora. Al Veſpro dodeci volte, ed a Compieta ſette, e l'iſteſſo modo ſi oſſerui nell'Officio della Madonna, per li Morti dichino a Veſpro ſette Pater noſter co'l requiem æternam, a Matutino dodeci volte, nel tempo, che le Monache dicono l'Officio in Choro: quelle che per giuſto impedimento non

poſſo-

possono dire l'ore Canoniche, le dichino poi per Pater noster, come fanno le altre che non sanno leggere.

Da chi hanno da riceuere i Sacramenti della Chiesa. Cap. VII.

DOue vi sarà Capellano proprio, per celebrare le Messe solenni, ed i Diuini Officj, sia quel Religioso di buona vita, e fama d'età matura, e di vestire modesto: doue non vi sarà Capellano proprio, possino le Monache vdir Messa da qualunque Sacerdote di buona vita, e fama, dal quale potranno confessarsi, e riceuere i Sacramenti della Chiesa, da quelli a' quali sarà stato particolarmente dato tal'ordine, e carico, ed haurano autorità d'amministrarglieli: saluo però se alcuna fosse in caso di

di neceſſità. Quando qualche Monaca vorrà confeſſarſi per il Parlatorio, faccia la ſua Confeſſione ſola, al ſolo Confeſſore, e per quel luogo parli al Confeſſore ſolamente, per quell'ora, ciò che appartiene alla Confeſſione. Che le Monache ſi confeſſino tutte le volte, che lo comanda la Regola, ò almeno vna volta il meſe. Dopo l'eſſere confeſſate, riceuino il Santiſſimo Sacramento nelle ſeguenti ſolennità. Nella Natiuità di Noſtro Signore, nella Purificazione della Madonna, nel principio di Quareſima, alla Paſqua di Reſurrezione, alla Pentecoſte, nella feſta di San Pietro e Paolo, di Santa Chiara, di San Franceſco, e nella feſta di tutti i Santi; ed in caſo ch'alcuna d'eſſe ſi trouaſſe talmente aggrauata, che non poteſſe andare al Parlatorio, ò Confeſſionario, il Sacerdote, che

gli

gli ha d'amministrare i Sacramenti, entri dentro vestito con cotta, stola, e manipolo, accompagnato da due Religiosi idonei, ò almeno vno, pure vestito con cotta: finita la Confessione dell'inferma, ed il restante che bisogna, eschino così vestiti, come entrarono. Guardinsi ancora di non separarsi l'vno dall'altro, mentre che staranno nel Monastero; ma talmente vniti, che vno possa veder l'altro, e vadino di questa maniera in tempo di raccomandare l'anima a qualche Monaca. Nell' esequie, che si faranno non entri il Sacerdote nella Clausura, ma di fuori nella Capella faccia l'vfficio suo: però parendo all'Abbadessa, ed al Conuento, che debba entrare all'esequie, entri nel modo, c' habbiam detto di sopra. Sepolta la defonta, eschi con i compagni senza far dimora. Essendo

do neceſſario ch' altri entrino pe
aprire la ſepoltura, e ſerrarla, pe
fiachezza delle Monache, ſia leci
to al Sacerdote d'entrare, ò ad al
tra perſona atta a queſto ſeruizio
che ſia d'oneſta vita con vno, ò due
compagni.

Delli eſercizj delle Monache.
Cap. VIII.

SE alcuna ve ne ſarà frà le più
giouani, ò maggiori di buona
abilità, l'Abbadeſſa gli haurà da far
inſegnare, dandogli vna diſcreta
Maeſtra che l'ammaeſtri così nel
canto, come nel dire l'Officio Di
uino: le Sorelle ſeruienti s'habbi
no da occupare in coſe vtili, e
oneſte nelle ore, e luoghi ſegnalati
come s' ordinerà, e queſto con
quella regola di prudenza, che da
sè ne sbandiſce l'ozio tanto dan
noſo,

noſo, acciocchè non ammazzino lo ſpirito dell'orazione, e della diuozione, al quale tutte l'altre coſe temporali hanno a ſeruire.

E perche ogni coſa commodamente deue eſſere comune a tutte le Monache, per vbbidienza di queſta Religione, ſi proibiſce il dire, che alcuna coſa ſia ſua; e guardinſi diligentemente, che non s'introduchi alcuna coſa ſiniſtra, e mala d'auarizia, per cauſa di tali eſercizj, e lauori, e del premio per eſſi riceuuto, ò di proprietà alcuna, ò ſpecialità notabile.

Del ſilenzio, c'hanno da oſſeruare le Monache. Cap. IX.

IL ſilenzio continuamente s'oſſerui, ed in tal modo, che nè trà sè, nè con altra perſona le ſia lecito parlare, ſenza licenza. Eccetto quel-

quelle c'hanno qualche vfficio, c
ch'attendono a qualche opera, ch
non si possa fare con silenzio.

A queste sia lecito parlare; m
solo di quelle cose, che all'opera
ed vfficio loro appartengono, do
ue, e quando, e come parerà al
Abbadessa. Le Monache deboli
ed inferme, e quelle che seruiran
no, potranno parlare nell' inferme
ria per bisogno, e ricreazione dell
inferme.

Nelle feste doppie, e solennit
degl' Apostoli, ed in alcuni altr
giorni che parerà all'Abbadessa i
certo luogo segnalato per questo
dall'ora di Nona fino al Vespro
possano tutte parlare di nostro Si
gnore Giesù Cristo, e della solen
nità di quella festa, degli esemp
di Santi, d'altre cose lecite, e
oneste: Dall'ora di Compieta fin
all'ora di Terza, non senza caus

legi-

egitima l'Abbadessa dia licenza di parlare, eccettuando quelle, che eruono fuori del Monastero; ed n altri tempi, e luoghi sia ben'au-iertita per quali cause, doue, quando, e come dia licenza alle Monache di parlare; acciocchè la Regolare osseruanza, la quale non poco dipende dal silenzio, che per culto, ed opera di giustizia si osserua; per nessun modo si tralasci.

Del modo di parlare. Cap. X.

AFfatichinsi le Monache in santi, ed onesti esercizj, e religiose creanze, e quando alcuna Persona Religiosa, ò Secolare di qualunque dignità si sia, vorrà parlare ad alcuna Monaca, si dichi prima all' Abbadessa; e s' ella lo concederà, vada quella tale al Parlatorio accompagnata almeno da due

due altre Monache, che ſtiano ſem-
pre con eſſa, ed odino ciò, che ſ
ragiona. Nè poſſa in neſſun modo
alcuno parlare alla ferrata ſenza la
compagnia di due Monache depu-
tate dall'Abbadeſſa. Auuertiſchino
bene le Monache c'hauranno da
parlare con Perſona Secolare, che
non ſi dilatino in parlamento inuti-
le, e vano, nè ſi trattenghino mol-
to tempo in quel luogo; e queſto
ſia intieramente oſſeruato; e che
quando dentro il Conuento alcuna
Monaca s'haurà da confeſſare, non
lo faccia, che non ve ne ſiano al-
meno due altre ritirate in parte
che poſſino vedere il Confeſſore
e quella che ſi confeſſa, e ch'eſſe
ſiano da loro viſte. Queſto modo
e legge di parlare ſia oſſeruato dal
Abbadeſſa ancora, per vietare a tut-
te l'occaſioni di mormorare; in-
tendo però, che poſſa parlare co-
le

le sue Monache nel tempo, e luogo, che le parerà conueniente.

Delle Monache inferme. Cap. XI.

HAbbiasi quanto sarà possibile diligente cura, che benignamente, e con quel feruore di carità, che conuiene, siano compitamente seruite le Monache inferme così nelle cose del viuere secondo che l'infermità richiede; come in tutte l'altre cose necessarie all' inferma, prouedendola di letto separato dalle altre, potendosi fare, acciocchè non confondino, e disturbino l'ordine delle sane.

Della ruota, e sue guardie. Cap. XII.

EPerchè non vogliamo, che detta porta s'apri senon per quelle cose, che per la ruota, ò altro

tro decente luogo non si possono ri-
mettere in Monastero. Comandia-
mo che in ciascun Conuento nel
muro di fuori, si faccia vna Ruota
forte, di conueniente larghezza
ed altezza; ma tale però, che per
essa non possa entrare, ne vscir per-
sona; e per essa siano amministrate
tutte le cose, che sono necessarie
alla casa, così di dentro, come di
fuori, essendo la ruota acconcia in
modo, che per esse non possino ve-
dere le persone di dentro, e di fuo-
ri, e da ambe le parti siano le Port
forti, e sicure: che di notte, le feste
e nel tempo, che si dorme di gior
no si serrino con serrature, e chia
ui; per la cui guardia, e per sped
re quanto sarà bisogno di dare,
pigliare per detta ruota, deputi
Abbadessa vna Monaca discreta,
maturità di costumi, e grauità, z
losa dell' onor di Dio, e del Mon
stero,

ſtero, la quale ſolamente riſpond
alla ruota, ò la ſua compagna che
le ſarà aſſignata; ed in tal luogo
non ſia lecito ad alcuna perſona di
parlare, ſenon quando foſſe occu-
pato il Parlatorio, ò per altra cauſa
lecita. E ciò ſempre con licenza
dell'Abbadeſſa, ma ſi faccia però
rare volte, ſecondo il modo di par-
are di ſopra limitato, ed ordinato.

Del Parlatorio. Cap. XIII.

IL Parlatorio comune s'ha da fare
nella Cappella, ò nelli Chioſtri
più commoda, ed oneſtamente che
ſi poſſa, acciocchè facendoſi nella
Cappella, non impediſcano quelle,
che fanno orazione, e ſia tal Parla-
torio d'oneſta capacità, e commo-
dità con grata di ferro ſtretta, ed
in tal maniera inchiodata, che in
neſſun modo ſi poſſa aprire. Sia

ancora queſta medeſima laſtra, è
rete di ferro fortemente guarnita
per di fuori di chiodi di ferro diſte
ſi, con la punta acuta, e poſti in
coueniente diſtanza: alla quale ſia
attaccata dalla parte di dentro vna
tela negra, acciocchè le Monache
non poſſino vedere, ne eſſer viſte
A niſſuna perſona ſia lecito di par
lare in quel Parlatorio da Compie
ta, che s'haurà da dire ad ora com
petente, ſino ad ora di Prima de
giorno ſeguente, nè quando man
giano le Monache, nè quando dor
mono nell'Eſtate, nè quando ſi ce
lebra la feſta, ſe non foſſe per cauſ
di tanta neceſſità, che non ſi poteſ
ſe differire ad altro tempo. Quan
do nelli tempi conceſſi alcune ha
uranno d'andare a parlare in que
luogo, parlando con temperanza
e maturità di vita, breuemente
ſpediſchino; e quando ſarà neceſ
ſario

fario per il numero ereſciuto delle Monache fare vn'altro Parlatorio ſimile, ſi faccia.

Non ſia lecito ad alcuno di parlare, ſenon alla Portinara, e delle coſe, che appartengono all'vfficio ſuo. E ſe in alcun tempo per fare qualche coſa neceſſaria nel Conuento, biſognerà introdurre Perſone Secolari, proueda l'Abbadeſſa con ogni diligenza, che nel tempo, che ſi farà l'opera, ſia deputata vn' altra Monaca idonea per ſopra guardia della Porta, la quale non laſci entrare ſenon le perſone che biſognano, per fare quella tal'opera, e le Monache allora, e ſempre con ogni ſtudio guardino quanto più ſarà poſſibile di non eſſere viſte da' Secolari, e perſone entrate.

Della grata, e sua guardia del Comunicatorio. Cap. XIV.

VOgliamo ancora, che nel muro, ch'è fra il Monastero, e la Capella, si metta vna grata, ò ferrata di ferro, di conueniente forma, la quale sia ben forte, fatta di molte verghe di ferro, in modo che vna entri nell'altra, bene inchiodata di fuori, con chiodi lunghi distesi, ouero sia di lastre di ferro forata con piccoli buchi, interposti fra detti buchi i chiodi lunghi distesi con la punta in fuori, nel mezzo della quale si faccia vn fenestrino di lama di ferro, per il quale possa entrare vn Calice quando s'hauranno da Comunicare, ed il Sacerdote amministrare con sue mani il Sacramento. Questo fenestrino stia sempre serrato a chiaue, nè s'apri mai, senon quando si predica la parola di Dio

alle

alleMonache, ò s'amministra il Santissimo Sacramento, ò quando alcuna persona dimanderà di vedere qualche Monaca sua stretta parente, ò per altra ragioneuol causa: ilche però sia di raro, e sempre con licenza dell' Abbadessa, la quale fuori del primo, e secondo caso già detti, non dia licenza, che prima non si consegli co'l Conuento, mettendoui anco di dentro vna tela negra, di maniera che di lì non si possa vedere cosa alcuna: vi siano ancora per di dentro porte di legno, con chiauadure e chiaui, tenendole sempre serrate a chiaue, e non s' apran senon quando si dicono gli Officj Diuini, e per le dette cause. Quando alcuna persona di fuori entrerà nel Monastero, ò parlerà con le Monache alla grata, tenghino coperto il volto con modestia, e'l tenghino inchinato a terra,

come conuiene all'oneſtà della Religione, ed alle vere Serue del Signore.

A chi, e come ſia lecito entrare nel Monaſtero. Cap. XV.

QVanto all' entrata delle perſone nel Monaſtero, eſpreſſamente comandiamo che l' Abbadeſſa, e le ſue Monache non permettino ch'entri dentro della lor Clauſura Perſona alcuna Religioſa, nè Secolare, di qualſiuoglia ſtato, ò dignità ſi ſia. Nè ad alcuna perſona ſia lecito d'entrarui ſenon a quelli, a' quali ſarà conceſſo dalla Sede Apoſtolica, ò dal Cardinale Protettore dell'ordine, eccettuando il Medico, per cauſa di notabile infermità, ed il Barbiero, quando ſarà il biſogno. I quali non poſſono entrare ſenon accompagnati da

due

due persone della fameglia del Conuento, non appartandosi mai l'vno dall'altro, mentre staranno nella Clausura, potranno ancora entrare alcune persone per ammorzare il fuoco, ò quando cadesse la casa, ò per altro pericolo, ò trauaglio importantissimo, ouero per difesa del Monastero da persone violente, ò per causa di qualche opera, la quale non si possa fare di fuori, e perciò sia necessario d'entrar dentro: finita l'opera, ò soccorso al bisogno, eschino fuori senza punto tardare. A nessuna persona sia lecito mangiare, ò dormire dentro della Clausura, e se qualche Cardinale di Santa Chiesa arriuerà alle volte ad alcun Monastero della Religione, e vorrà entrare dentro del Claustro, sia riceuuto con riuerenza e diuozione, e'l preghino, se fia bisogno, ad entrarui con

manco persone, che possibil sia. Sia lecito ancora al Ministro Generale, quando vorrà trattare qualche cosa della parola di Dio con le Monache, di entrare nella Clausura, con quattro, ò cinque de' suoi Frati, ma però rare volte; e se in qualche tempo haueſſe altro Prelato licenza dalla Sede Apostolica, ò dal Cardinale Protettore, v'entri con due, ò tre persone solamente, Religiose, ed oneste; e se fosse ancora concesso a qualche Vescouo di celebrare la Messa dentro la Clausura per benedire, ò consecrare le Monache, ed altra cosa necessaria, contentisi d'entrarui con pochi, e più onesti Ministri, e Compagni che sarà possibile, ilche però si concederà di raro. Nissuna Monaca parli con le persone ch' entrano dentro, saluo nel sudetto modo, inferma, ò sana che sia. Auuertendo principal-

mente a non lasciare entrare in altro modo quelle persone, alle quali sarà stato concesso (massime non parendo bene all'Abbadessa, ed alle Monache, le quali non habbiano ad essere costrette per tali concessioni a lasciar entrare persone, se non parerà a loro) che con le parole, costumi, vita, ed abito siano più tosto per dare edificazione, che sospetto, ò scandalo alcuno, e di tale concessione, e licenza d'entrare, per leuare ogni dubbio, si facciano prima mostrare le lettere patenti della Sede Apostolica, ò del Cardinale Protettore.

Del Procuratore del Monastero, e del suo vfficio. Cap. XVI.

ACciocchè siano debitamente tenute le possessioni, e maneggiate l'entrate del Monastero, vi sia

vn Procuratore fedele, e prudente per ciaſcuno de' voſtri Monaſterj il quale ſia poſto, e leuato per l'Abbadeſſa, e Conuento, come meglio le parerà. Dopo che ſarà ammeſſo, ſia obligato a dar conto di tutte le coſe a lui commeſſe, e riceuute in conſegna all'Abbadeſſa, ed a tre Monache dal Conuento deputate a queſto, ed al Viſitatore, quando vorrà, e non poſſa ſenza licenza dell'Abbadeſſa vendere, e mutare, ouero obligare in qualſiuoglia modo coſa alcuna del Monaſtero. E tutto quello che ſi farà in contrario, determiniamo, e dichiariamo che ſia di neſſun valore. Poſſa però per lecita cauſa delle coſe mobili, e di poco valore diſporre con licenza dell'Abbadeſſa: poſſa anco eſſer leuato l'vfficio dal Viſitatore, quando a lui parerà.

Dell'Abbadessa, e suo vfficio.
Cap. XVII.

LA elezione dell'Abbadessa liberamente appartenghi al Conuento, e la confermazione di quella sia fatta per il Cardinale Protettore, ò per sua autorità. Studinsi le Monache di eleggere tal persona, che risplenda per virtù, ed auanzi le altre in santi, ed esemplari costumi, più che per vfficio, e che in tutte le cose segui la Comunità; acciochè inuitate le Monache dal suo esempio, diuentino a lei soggette, e l'vbbidischino più per amore, che per timore. L'Abbadessa, che sarà eletta, si spogli di tutte le singolari affezioni; acciocchè non accadi, che amando alcune si scandalizino tutte l'altre, consoli l'affiitte, ed aiuti le tribulate; acciocchè mancando il rimedio delle consolazioni,

ni, non s'introduca per il signoreggiare la disperazione nelle necessità.

Visiti, ed emendi con vmiltà, e carità le sue sorelle, non le comandando cose contrarie alla lor' anima, ed a questa vostra forma di professione; non sia leggiera, e facile à comandare, acciocchè non ponghi inconsideratamente laccio di peccato all'anime, per l'indiscrezione del suo procedere, e dopo che sarà confirmata, tutto il tempo, che durerà in vfficio, sia da tutte diligentemente vbbidita. Vna volta almeno la settimana sia obligata di tenere Capitolo alle sue Monache, per ammonizioni, ordinazioni, e loro riformazione. Nel qual Capitolo con misericordia le imponghi conueniente penitenza alle lor colpe, e publiche negligéze, e difetti; Comunichi con loro tutte quelle

cose,

che occorrerà trattarsi, per il profito, ed vtilità del Monastero. Perche molte volte riuela il Signore quello, ch'è il meglio alle più minime. Non faccia, se non per il Procuratore gran debito, e con consenso di tutte le Monache quando ve ne sarà manifesta necessità. Dia ancora conto almeno ogni tre mesi delle cose c'haurà riceuuto, e speso alla presenza di tutto il Conuento, ò almeno inanzi a quattro Monache deputate a ciò. Ed ordini Monache, Vfficiali del Monastero, di conseglio, e consenso di tutto il Conuento, ò almeno della maggior parte. Gouerni il sigillo secondo l'ordine del Monastero; ed ogn lettera, che s'haurà da mandare da parte del Conuento, sia prima letta dinanzi a tutte le Monache, ed approuata dalla maggior parte d'esse, e la faccia sigillare in presenza di

tutte, e neſſuna Monaca mandi, nè riceua lettere, che prima non ſiano viſte dall'Abbadeſſa, ò d'altra Monaca, à ciò da lei deputata; la quale legga in ſua preſenza. Studj l'Abbadeſſa di riconciliare, e metter pace frà le Monache, ſe alle volte ſuccederà qualche turbazione frà di loro.

E ſe alcuna Monaca con parole, e geſti darà occaſione di ſcandalo, ò turbamento all'altre; ſubito innanzi che offeriſca ſacrificio al Signore d'orazioni, con le ginocchia in terra dinanzi all' offeſa vmilmente le dimandi perdono, pregandola a voler ſupplicare il Signore, che gli perdoni la commeſſa colpa; e quella che ſarà ſtata offeſa, ricordandoſi delle parole di Dio, che dice: ſe non perdonarete di tutto cuore, non perdonerà a voi il voſtro Padre Celeſte, perdoni volontieri a quel-

la, che le richiede perdono dell'ingiuria fattale.

Ammoniamo tutte le Monache in Giesù Cristo Signor Nostro, che si guardino dalla superbia, vanagloria, inuidia, auarizia, cura, e sollecitudine di questo Mondo, dalla detrazione, e mormorazione, dalla discordia, e diuisione, e da ogni vizio, per il quale possano dispiacere a Dio, ed offender gli occhi del vero Sposo loro Giesù Cristo: siano con gran diligenza sollecite a conseruare la purità interiore, ed esteriore in tutte le cose alla presenza del Signore, e star sempre frà loro vnite in amore fraterno, che è vincolo di perfezione; acciocchè fondate in carità possano entrare con le Vergini prudenti alle nozze dell'Agnello Cristo Giesù Nostro Signore.

Del Visitatore, e suo vfficio.

Cap. XVII.

LI Monasteri di questa Religio
ne siano visitati almeno vn
volta l'anno dalli Visitatori, c'ha
ueranno autorità, forma, e mod
dal Cardinale Protettore dell' Or
dine, e con diligenza sia prouisto
che qualsiuoglia, che sarà ordinat
Visitatore Generale, ò d' alcun
parte, per qualche determinat
tempo, sia huomo tale, che dall
sua vita, religione, e buoni costum
s'habbia di lui perfetta notizia, e si
curezza; il quale quando haurà d
entrare in qualche Monastero, tal
mente si diporti, e mostri in tutte l
cose, che prouochi le Monach
alla virtù di bene in meglio, infiam
mandole tutte in amore, e carità
che l'vna all'altra portar si deue pe
amore di Dio; e quando entrar

nella

nella Clausura per visitare, habbia seco due Compagni idonei, i quali vadano sempre insieme vniti tutto il tempo che vi staranno, ed in nessuna maniera si separi l'vn dall' altro.

Il Visitatore, letta prima la Regola, e dichiarata, riceua il sigillo di mano dell'Abbadessa, ed ella sia obligata darglielo, e liberamente dimandargli l'assoluzione, ed il discarico dell'vfficio, e ministero suo, e se non potrà, ò non vorrà portare sopra di sè quella vita comune, dal medesimo Visitatore sia assoluta dal suo Regimento, massimamente quando per lungo tempo co'l stare in vfficio risultasse danno, ò pregiudizio al Monastero, e chiaramente apparisse non esser necessario, ed vtile il suo gouerno. Sia ancora assoluta dall'vfficio, se per il maneggio di quel carigo fosse in-

ſufficiente, e poco atta.

E ciò ſi faccia con la forma, e modo, c'hauerà hauuto il Viſitatore dal Cardinale Protettore. Cerchi con gran diligenza di ſaper la verità dello ſtato dell'Abbadeſſa dalle Monache; e dell'oſſeruanza della Regola, e generalmente di tutte, e di ciaſcuna in particolare: e quando trouerà coſa degna di emenda, e di riforma, correga con zelo di carità, ed amore di giuſtizia, e con ſingulare diſcrezione così il capo, come anco le membra, ſecondo conoſcerà eſſere più conueniéte. L'eccesſo, che ſarà ſufficientemente corretto dal Viſitatore, in neſſun modo haurà da eſſere caſtigato vn'altra volta. E ſe occorreſſe alcun caſo graue, che da sè il Viſitatore non lo poteſſe emendare, lo rimetta al Superiore: acciocchè co'l ſuo giudizio, e co-

man-

mandamento sia conuenientemen-
te castigato.

Guardisi l'Abbadessa, che ne per
sua causa, ne dell'altre Monache
non si celi cosa alcuna al Visitatore
dello stato del Monastero; perchè
sarà errore grandissimo, e degno di
graue castigo.

Anzi vogliamo, e comandiamo,
che tutte quelle cose, c'haueranno
bisogno d'essere stabilite, e corrette
secondo la forma della Regola, e
vita loro siano conosciute, e sco-
perte in publico, ò in secreto al Vi-
sitatore, come si conoscerà esser
meglio. Al quale in tutte le cose,
che all'vfficio della visita s'aspetta-
no, sian obligate ad vbbidire intie-
ramente: e quelle che in contrario
faranno, ò sia l'Abbadessa, ò altre
Monache, siano da lui debitamen-
te castigate.

Tutte così l'Abbadessa, come l'
altre

altre Monache considerino bene, che per nessun'altra causa si fà quella visita, che per amor d'Iddio, e per la necessaria correzione delle loro Monache, e Sorelle, e per la riforma del Monastero.

Osserui il Visitatore il modo già detto di parlare con le Monache: Quando gli occorresse ragionare con tutte, ò con alcune, ouero con vna sola, vi siano presenti almeno due Monache alquanto da loro lontane; acciocchè in tutte le cose si conserui l'integrità della buona fama, saluo se volesse con vna, ò più trattare di cose appartenenti all'vfficio suo al Parlatorio.

Visiti ancora il Capellano gli Oblati, e tutti gli altri della famiglia del Monastero, riformando, ed emendando tutto quello, che troverà hauer bisogno di correzione con impositione delle douute pene

fino

no della priuazione perpetua del
Monaſtero, dando licenza anco alli
Oblati profeſſi, che vadano ad altri
Monaſteri, ouero ordini, ſecondo
he vedrà conuenire, ed in ogn'al-
ra maniera, come richiederà la
grauezza, e qualità della colpa.

Ed acciocchè i Monaſterj non
iano aggrauati di ſpeſe, fugga il
Viſitatore ogni occaſione di dar-
gli ela, ed a lui ordiniamo, che con
ogni diligenza procuri di ſpedirſi
dalla viſita, partendo al più preſto,
che potrà, aſtenendoſi ancora d'en-
rare nel Monaſtero, manco che ſia
poſſibile.

Si dichiara, che oggidì li Mini-
tri hanno l'iſteſſo vfficio, ed auto-
rità, che haueuano nel principio di
queſta Regola li Viſitatori.

Del

Del Cardinale Protettore.
Cap. XIX.

ED acciocchè da quì innanzi non vi occorra per mancamento di certo gouerno allontanarui, e rilassarui dalla presente Regola, ò forma; la quale vogliamo, e comandiamo, che compitissimamente da tutti sia osseruata: E per difetto di Regola certa, non accada di suiarui, ò incorrere in varietà di modo di viuere dato da diuersi Maestri; habbiamo pensato esser bene di dare cura plenaria, e reggimento di tutti i Monasterj dell'Ordine vostro, e di tutte le persone, che in essi viuono, come Cappellani, Chierici, ed altri che seruono alla Casa, al nostro amato Figliuolo Don Giouanni Diacono Cardinale di San Nicolò del titolo della Carcere Tulliana,

Gouer-

Gouernatore, Protettore, e Cor-
ettore dell' Ordine de' Frati Mi-
ori, così da Noi ſtabilito: acciоc-
hè da ora inanzi ſtiate ſotto l'vb-
idienza, cura, e gouerno ſuo, e
e gl'altri Cardinali, che pro tem-
ore ſaranno dalla Sede Apoſtolica
eputati, per la protezione, go-
erno, e correzione delli detti Fra-
i Minori, a' quali ſiate obligate
bbidire intieramente, acciocchè
iano pronti à far le viſite, ſempre
he vedranno eſſer neceſſario, cor-
eggendo, riformando, inſtituen-
o, ſcacciando, ſtabilendo, e or-
linando come parerà lor meglio,
più gioueuole.

Che le Monache non siano negligenti nell' osseruanza della Regola loro.
Cap. XX.

ET acciocchè in questa Regola e forma vi potiate liberamente rimirare, come in chiaro specchio, senza tralasciare per dimenticanza alcuna delle cose in essa contenute, comandiamo, che sia letta ogni quindeci giorni, alla presenza di tutte le Monache. E quando trouarete, che siano compiute le cose, che in essa impoſte vi sono renderete grazie à Dio datore de beni. E doue qual si sia di voi, vedrà hauer mancato, dolgasi del passato, & guardisi per l'auuenire, pregando con diuote Orazioni, che le sia perdonato il suo errore. E che da lì auanti non sia indotta in tentazioni. A nessuna persona

sia

ia lecito di ſtracciare, ò rompere queſta noſtra lettera di continuazione, conceſſione, confermazione, e aſſoluzione, ò con ſfacciata profonzione, in alcun modo contrafarle: E chi altrimenti farà, ſappia, che incorrerà nello ſdegno dell' Onnipotente Dio, e de' Beati Apoſtoli Pietro, e Paolo. Dat. in Viterbo alli diece d' Ottobre il terzo anno del Noſtro Pontificato.

Fine della Regola delle Monache di Santa Chiara, datale da Papa Vrbano IV.

E perche niſſuna Monaca poſſa pretendere d'ignoranza nella tranſgreſſione della ſua Regola, ſi comanda alle Madri Abbadeſſe, ch' inuiolabilmente, ogni Venerdì la faccino leggere ad alta voce in

Refettorio mentre si mangia, in vece della lezione ordinaria, che s'vsa appresso tutte le Religioni ben ordinate.

PROEMIO.

LO *ſtato della Religione, ſi come è de maggiori beneficj, che la diuina bontà habbia conceduto all' huomo in queſto mondo, così deueſi conſeruare con tutti i mezzi neceſſarj; frà quali tengono il primo luogo le Regole, e Coſtituzioni; poiche ſenza eſſe non ſi può dare gouerno ſufficiente in qualſiuoglia ſtato, e condizione del mondo. Queſte ben oſſeruate fanno conſiderare la Religione per vna ſtrada, che con ogni breuità, e ſicurezza guida l'Huomo al Cielo, e ſcanſa ogni naufragio di queſto mare del mondo, tanto che da varj fù variamente detta, e paragonata. Chi la diſſe vna Torre dalla quale ſi oſſeruano gl' inimici per i sfuggirli; Chi vn ſpecchio nel quale ſi conoſce ſe ſteſſo, e contemplaſi Dio; Chi vna ſcala, che per molti gradi conduce al Cielo; Chi vna Scuola di perfe-*

zione, oue s'impara il vero modo d'amare, e seruir Dio; Chi vna ben regolata Casa, nella quale tutto ciò che s'acquista è comune; Chi vna Compagnia di Negozianti, nella quale tutti partecipano del medesimo guadagno; Chi vna Moneta, qual se consumata, e scarsa da se sola da tutti è rifiutata, in compagnia di molte passa per buona. Non è dunque da marauigliarsi che Figlie ben nate, comode de' beni temporali, nel più bel fiore de gl' anni si ritirino dal mondo, entrino in Religione per viuere tutto il tempo della loro vita, rinchiuse frà Chiostri, si tolghino dalle braccia del Padre, e della Madre, dal seno delle comodità, dalla libertà del viuere, e vadino rinserrarsi in ben' angusta cella, e a conuersar solamente con loro pari, ed à legarsi col vincolo d'indissolubili voti, pouere, soggette, e mortificate, sulla speranza che à tutte queste cose si contrapporranno con auuentu-

roso

roſo cambio il venir nelle braccia a Dio, nel ſeno alla Beatiſsima Vergine, alle conſolazioni, alla viſta del Cielo, alla libertà dell' animo, alla bellezza della virtù, alla contemplazione delle coſe diuine, ed all' abondanza de' guſti ſpirituali, quaſi in anticipato Paradiſo. Onde potranno dire, mediante l'oſſeruanza fedele delle promeſſe fatte a Dio nella loro ſanta riſoluzione, che quaſi ſemplici Colombe voleranno vn dì da queſta terra, che è valle di miſerie, à godere nel Cielo l'aggregato d'ogni bene.

COSTITVZIONI

Delle RR. Monache di Brà sotto la Regola di Santa Clara.

D'alcune oßeruanze in generale. Capo I.

ESsendo, che molte volte moltiplicandoſi le perſone non ſi moltiplica l'allegrezza, e la pace; e difficilmente ſi può ben gouernare vna moltitudine troppo copioſa; vogliamo che il numero delle Profeſſe in queſto Monaſtero non ſij maggiore di quaranta; cioè trenta trè di Coro, e ſette Conuerſe, il qual numero non ſi potrà eccedere ſenza ſpeciale diſpenſa dell' Arciueſcouo, ed in caſi di

gran

gran considerazione.

L'Vfficio delle Conuerse sarà sempre distinto dalle Coriste; essendo le Conuerse deputate à que' seruigj del Monastero, che non potranno fare le Coriste.

Tanto allo stato delle Coriste, che delle Conuerse non potran aspirare quelle Figlie, che saranno sì diffettose di corpo, ò pure di sanità, che pareranno inabili alle osseruanze della Religione: perciò si auuertirà primadi riceuerle alla proua, e molto più all'abito, se siano atte à ben' adempire li loro oblighi, pigliandone prima le informazioni necessarie, tanto circa le qualità di spirito, che le forze del corpo.

Prima di riceuere alcuna alla proua in abito secolare, qual sarà di trè mesi per le Coriste, e sei per le Conuerse, dourà ogn' vna d'esse subire l'esame da farsi dal Superio-

re, ò ſuo Delegato, come pure auanti di riceuere l'abito, profeſſione, e doppo tali eſami caduna volta la Madre Superiora riceuerà licenza da' ſuddeti Superiori di poter paſſare a' Capitoli.

Secondo la mente del Concilio di Trento dourà il Nouiziato durar vn anno compito, ſe nò la profeſſione ſarà nulla, per qual' anno dourà la nouizia pagare le ſpeſe cibarie, ed altre che conueniſſe fare per infermità, ò altro: e parimente ſotto l'iſteſſa pena non paſſerà alla profeſſione, prima d'anni ſedeci compiti di ſua età. Per il che eſiggerà la Madre Superiora da eſſa Nouizia la Fede del Batteſimo prima d'ammetterla a' voti.

Non ſarà lecito alle Monache di conchiudere trattati, ne ſtabilire conuenzioni per le limoſine dotali delle Monacande, alterando ſenza

licenza

licenza, ò diminuendo le prescritte da' Superiori ; che se occorresse qualche caso, che ricercasse noua considerazione ; si farà sapere a' Superiori, acciò essi prouedino con la loro prudenza.

Tali limosine dotali si douranno sborsare in danari contanti auanti l'atto della professione, e impiegarsi poi in fondi certi, e stabili; ne mai sarà lecito di consumarli in altro senza espressa licenza del Superiore ; auuertendo di più che dette doti siano di tanta quantità, che il loro frutto sia basteuole a mantenere vna Monaca, hauendo riguardo al mantenimento delle sette Conuerse, le quali non hanno d'ordinario la dote.

Caso, che si riceuano delle sopranumerarie al numero di quaranta, s'esiggerà maggior dote, per non dare troppo facile l'adito a riceuerle,

Si potranno riceuere due Sorelle ſenza alterazione di dote; ma ſe occorreſſe prender la terza non ſi farà ſenza licenza del Superiore, e con ciò che paghi doppia dote, e ſtia fuor di Capitolo ſenza voto, ne attiuo, ne paſſiuo, fin tanto che premora vna delle due prime Sorelle.

Secondo la mente de' due Pontefici Innocenzo XI. e XII. tanto auanti l'abito che profeſſione, caduna Monacanda dourà fare gli eſercizj ſpirituali, per ben conoſcere il ſtato, che eleggono.

La profeſſione, ò ſiano voti, ſi farà ſolennemente auanti il Superiore, ò Deputato, preſenti Teſtimonj, a queſto eletti, col Segretaro, che regiſtri l'atto.

Del perfetto viuere comune.
Capo II.

LA vita comune de' Religioſi hà molta ſomiglianza con la vita Angelica della Chieſa Trionfante, poiche ſiccome in queſta col godere Iddio l'vno gode del bene dell'altro, e ſono tutti partecipi dello ſteſſo ſommo bene, così con la vita comune nella Chieſa Militante ogn'vno godendo del bene dell' altro sì ſpirituale, che temporale, tutti partecipan de' ſteſſi beni. Hebbe queſta altiſſima la ſua origine, poiche nella legge nuoua fù inſtituita da Giesù Criſto, da cui diramataſi nel Collegio Apoſtolico, d'indi paſsò al Criſtianeſimo, ed alle Religioni. Perciò vogliamo che in queſto noſtro Monaſtero vi ſij ſempre in perpetuo vn perfettiſſi-

mo

mo comune, ſenza che mai vi ſi poſſino dire da alcuna quelle fredde parole diſtruttiue d'ogni pace, queſto è mio ò tuo, in cambio delle quali s'vſerà il termine, noſtro, ò voſtro, denotando con queſto di non voler alcuna benchè minima proprietà, eziandio di quelle coſe, che dalla Religione ſono conceſſe per vſo delle Monache; il tutto come ſi ſpiegherà più minutamente nel ſeguente capo.

Del voto della Pouertà. Cap. III.

LA gran pouertà di Santa Clara deue eſſere la norma della pouertà, che deuono praticare le ſue Figlie. Perciò non ſarà lecito ad alcuna Monaca, eziandio Superiora, tener vn minimo che di proprio; benchè ſij dato a loro vſo; intendendoſi, che nel far queſto voto

ogn'

ogn'vna deue priuarsi d'ogni dominio, e proprietà di qualsiuoglia minima cosa; eziandio della facoltà di seruirsene senza licenza; ma prenderne solo il puro vso, sin tanto che piacerà alla Superiora.

Da questo ne segue che la Religiosa farà contro detto voto di pouertà vsurpando qualche cosa senza licenza della Superiora, ò pure occultandola, acciò la Superiora non gliela prenda, e maggiormente togliendola ad altre.

Ne meno potrà la Religiosa riceuere cosa alcuna da estranei senza espressa licenza, e riceuutala con tal licenza, la deporrà in comune per seruizio di tutte.

Non si concederà mai licenza ad alcuna di tenere danari, ne appresso di se, ne appresso d'altri, eccetto alla Madre Superiora per rimetterli alla Procuratrice al debito tempo

per

per prouedere al Monastero in comune. Ne che si tenga cassa, ò armario con chiaui, poichè solo si concede la chiaue alle cose comuni, come Sacristia, vestiario, dispensa, e simili.

Si come non è lecito riceuere, così ne meno donare, ò prestare ad altri, ne meno far limosina senza licenza; anzi la medesima Superiora non potrà fare più limosine di quelle che le saranno tassate dal Capitolo cadun anno, hauuto prima risguardo all' opulenza, ò scarsezza de gli antecedenti raccolti.

Per maggior osseruanza di detto voto non mancherà la Superiora in compagnia della Vicaria, ò vna delle Discrete di visitare ogni trè mesi, almeno vna volta le celle delle Monache, per vedere se vi troua cosa superflua, ò tenuta senza licenza, nel qual caso la deue toglie-

re

re con darle la douuta penitenza; e trouando qualche Sorella proprietaria, auuisato il Superiore, la dichiarerà priua di voce attiua, e passiua per vn anno.

Potrà la Madre Superiora, oltre li douuti onorarj, e stipendj, à solo titolo di mancia, dare qualche cosa al Confessore, e Cappellano, nel S. Natale, e Festa di S. Clara, purche non ecceda il valore d'vno, ò due scudi caduna volta, e ciò con consenso del Capitolo, ed in nome del Monastero: ne alcun'altra sotto qualsiuoglia pretesto, ò titolo potrà dar cosa alcuna à chi si sia.

La pouertà dalle Religiose professata con voto deue risplendere, non solo nell' interno con la rinoncia anche al desiderio d'ogni proprietà, ma nell' esterno ancora, e massime negl'abiti, e camere, anzi in ogni cosa, che ad vso loro sia

con-

conceſſa ; perciò le Religioſe di queſto Monaſtero veſtiranno l'Inverno di panno, e l'eſtate di ſtamegna, ò ſij cadiſſo, sì l'vno che l'altro di lana non ſottile, ne fina conforme vſano i Padri dell' oſſeruanza di S. Franceſco, di color bigio, di lunghezza, che copra i piedi, e non più, cinte d'un cordone di canapa di mediocre groſſezza, con ſuoi groppi ſenza artificio ; e parimente porteranno vn ſcapulario, sì auanti che dietro, lungo come la veſte del medeſimo panno, e colore, sì largo che copri ambe le ſpalle, in modo che il tutto ſpiri modeſtia col velo nero in capo di lana ſottile, e ſimilmente con benda ſul fronte, ed oneſtine ſul ſeno di tela a quanto ſottile diſteſa però, e non creſpata, portando anco camicie di tela non più ſottile che di riſta.

Medeſimamente hauranno vn

man-

mantello longo come le veſti, ma ſenzá ſtraſcino, del medeſimo panno però alquanto più leggiero.

Vſeranno ne' piedi le pianelle di pelle nera, con calſetti di lana, da tutti i Santi ſino alla Paſqua, e alle valetudinarie, e vecchie, ſaranno conceſſi per tutto l'anno; e parimente ſi concede loro vn buſto ſotto di ballena purche ſia fatto ſenza artificio.

Le celle, che le ſaranno conceſſe parimente deuon eſſere poueramẽte prouiſte; perciò ogni Cella haurà non più che vn piccolo letticiolo compoſto d'vn pagliariccio, ed vn matterazzo di lana, ſopra ſemplice lettiera, ſenza tornaletto, due cadreghe di noce, ò di paglia, due immagini di carta, vn Crocefiſſo di materia pouera, vn vaſo di maiolica per l'acqua ſanta, vn' inginocchiatoio ſemplice ſenza chiaue, qual-

che

che libro di diuozione, e breuiario, e niente di più ſenza la licenza della Superiora. In ſomma, niuna ſuperfluità.

Non intendiamo però con queſto la pouertà del Monaſtero in comune, anzi vogliamo, che poſſa poſſedere fondi ſtabili, e redditi ſiccuri, per ſoſtenimento della eſatta pouertà in particolare; e che ſi poſſi con queſti prouedere intieramente alle neceſſità delle Religioſe, & acciò non habbino a penſare ad altro, che à profittare nel ſpirito, dourà ogni Religioſa cooperare con loro trauaglj al biſogno del Monaſtero, nel tempo però non aſſegnato per lo ſpirito.

Per vltimo ſi riffletta, che ogn' vna deue eſſere contenta di quanto la carità le prouede ſenza querele; ſtante che poco valerebbe il far voto di pouertà, ſe mai ſi voleſſero pro-

prouare gli effetti d'essa.

Del voto della Castità. Cap. IV.

IL bel giglio dalla Castità, quantonque cinto dalle spinose osseruanze della Regola, è sì facile à perdere il prezioso suo lustro, che a guisa d'vn specchio s'appanna per ogni piccolo respiro, ò putrida esallazione; perciò chi si è legato all' obligo di conseruarlo, attendi con delicatezza a fuggire l'ombre istesse di quelle azioni che lo possono rendere meno bello.

Custodiranno dunque gli occhj, a mente, e la lingua da gl'oggetti, pensieri, e parole che possono hauer entore di troppa libertà.

Non entrerà vna Religiosa nella camera dell' altra, massime di notte, senza licenza della Superiora, la quale non la darà, se non in occasione

sione di neceſſario ſeruigio del
altra.

Si fuggiranno le amicizie part
colari, e la troppa famigliarità n
trattare, conſeruandaſi l'vna, e l'a
tra vn modeſto riſpetto, e recipro
riuerenza; cõſiderando che le Spo
d'vn Dio non deuono mai hauere
cuore diuiſo, ne parteggiare li ſu
affetti con le creature.

Trouandoſi ne' Parlatorj a tra
tare particolarmente con huomi
hauranno il velo tanto calato, ch
copri loro almeno gli occhi: ſara
no breui, e ſolo tanto quanto po
ta la neceſſità, e principalmente
aſterranno dal toccamento del
mani, e da' parole troppo affettu
ſe.

Nelle ricreazioni comuni ſara
no allegre bensì, ma modeſte i
ogni ſuo tratto, ne ſi propongan

nuoue

nuoue del ſecolo che poſſino ſole-
icare il ſenſo.

Nell'iſteſſo caminare per il Mo-
naſtero, eſercir gli vfficj, a' quali
aranno deſtinate, ſempre vadino
con grauità religioſa, e veſti diſte-
e, acciò ogni coſa ſpiri modeſtia;
e l'operare eſteriore vnendoſi con
'interno, alletti ogni volta più chi
e vede à conſiderarle vere Figlie di
quella Clara, che fù sì delicata, e
ì innamorata di queſta virtù.

Per vltimo non ſi ammetteranno
n clauſura cani di niuna ſorte, ne
ltri animali, che poſſino offendere
n alcun modo li caſti occhj d' vna
eligioſa, e far marcire il bel giglio
irginale.

Dell' Vbbidienza. Cap. V.

E' Sì neceſſario queſto voto pel
buon regolamento d'vna Caſa,
maſ-

massime Religiosa, che viue in c
mune, che senza essa non si disti
guerebbe da chi deue comandar
chi deue vbbidire, e sarebbe v
mostro d'vn corpo senza capo; pe
ciò deue esserui vn intiera dipe
denza da chi è eletto per coma
dare, come à capo, al quale tutt
membri hanno da seruire.

Perciò caduna Religiosa dou
essere pronta a' comandi della S
periora in modo tale, che se fos
possibile prima vbbidisca, che te
mini il comando; e questo s'inte
de per qualsiuoglia cosa, che ap
partenghi al buon regolamento e
conomico del Moanstero, sì tem
porale, che spirituale.

Auuertirà però la Superiora
discretamente comandare, anzi
se non sarà costretta, e in caso
necessità, procurerà d'vsare paro
dolci, e caritatiue, più tosto eso
tatorie

atorie, che precettiue, e ſingo-
armente ſi aſterrà dalla forma (*In
irtù di ſanta Vbbidienza,*) per non
osì facilmente legar le coſcienze
elle ſuddite.

L'vbbidienza deue eſſer cieca, ſe
uol eſſer perfetta: perciò ſi guar-
erà la ſuddita di non diſcutere il
omando, ne l'intenzione di chi
omanda, ne di ricercare il per-
he, ne ſe ſia ragioneuole il co-
ando; ma dourà ciecamente vb-
idire in che ſi ſia, ecceto ſe foſſe
hiaramente contro i precetti di-
ini, ò pure impoſſibile à farſi.

Se la ſuddita haurà qualche dif-
coltà nell' eſeguire quel che le
ien impoſto, la proporrà con vmi-
à chiamando prima licenza di
irla, e ſenza più repliche vbbidirà
quanto le verrà di nuouo impo-
o.

Niuna ardirà fare azione alcuna

tanto ſpirituale, che temporale ſal
uo che foſſe di regola ſenza l'eſpreſ
ſa licenza della Superiora, ò Con
feſſore ordinario, acciò con vſar
indiſcrettezze non ſi confondi i
ſpirito vero col falſo; ò ſi renda l
ſanità inabile alle oſſeruanze; dell
qual ſanità ſappiano nõ eſſere in al
cun modo padrone, hauendo con
ſecrate à ſeruizio del comune,
della Religione le ſue forze: cert
vbbidienze da oſſeruarſi comune
mente ſenza nuouo ordine, s'eſſe
quiranno con ogni puntualità;
queſte ſono che s'oſſeruino li tem
pi preſcritti alla menſa, al leuare,
dormire, alle ricreazioni, alla me
ditaz'one, all' Officiare in Coro
all' ordine di ſedere per anzianit
di profeſſione, sì al Coro, che all
Menſa, e Capitoli, e le ore del ſ
lenzio, ne' giorni di dire la colpa
& ogni altra coſa à ciaſcheduna ſta
bilita

bilita nel proprio officio.

Della Clauſura. Cap. VI.

SIccome il Redentore nella parabola della vigna ſtabilì principalmente vna ſiepe forte, acciòcchè foſſe ſicura di non eſſere deuaſtata da' nemici, così ſaggiamente il ſacro Concilio di Trento ordinò vna forte, e perpetua clauſura alle Monache, per render ſicure le Vergini conſacrate à Dio; e viuendo in vn piccolo mondo ſeparato, reſtaſſero illeſe per ſempre, e non ſoffriſſero i mali incontri del mondo eſteriore, perciò ſi dichiara la forma di detta Clauſura douer eſſere come ſegue. Sarà il recinto d'eſſa di muro forte, d'altezza ragioneuole, ſenza alcun forame, ne fineſtra, per li quali ſi poſſi comunicar, e trattare con perſone eſterne di qualſiuo-

glia ſorte. Non potrà auere più di
due porte per l'ingreſſo, vna per il
ciuile, e l'altra per il ruſtico, le
quali ſaranno chiuſe con due ſerra-
glie caduna l'vna eſteriore, e l'altra
interiore : le interiori haueranno
due chiaui diuerſe, e diſſimili, le
quali di giorno ſaranno appreſſo le
Portinare, e di notte apreſſo la Ma-
dre Superiora, non s'apriranno
ſenza neceſſità, e per quelle coſe
ſole, che non potranno introdurſi
per il curlo, ò ruota ordinaria, e
in particolare quella del ruſtico
non s'aprirà mai ſenza che vi ſiano
ò vna delle Superiore preſente,
in difetto tutte due le Portinare,
ſi chiuderà per di dentro.

Quella poi del ciuile eſteriore
potrà hauere vna ſola chiaue, e
potrà chiudere al di fuori, e con
ſeruarſi appreſſo il Confeſſore ordi-
nario ; e niſſuna d'eſſe porte haur-

fora-

orami ò gratiecelle d'alcuna ſorte,
na ſian ſicure, e compoſte di no-
e, ò d'altro boſco ſufficiente.

Se vi foſſero celle, che haueſſe-
o luce verſo le publiche ſtrade (il
he mal volontieri ſi ſoffrirà an-
orchè ſiano per dar lume, e non
er guardare) non potranno eſſe
ineſtre eſſere ſenza ferrata, ò pure
on la ſua tromba ben chiuſa, che
mpediſca d'eſſer viſte.

Si permettono per l'occorenze
li viſite, ò di negozij appartenenti
l Monaſtero, due parlatorij di ra-
ioneuole capacità, tanto dentro,
he fuori, quali ſiano diuiſi da due
randi ferrate caduno, diſtanti
'vna dall'altra oncie ſei almeno,
on forami sì ſtretti, che non poſ-
ino entrare le mani; ſaranno mu-
ite di dentro verſo le Religioſe di
eraglie di noce per la notte con
hiaue, e di giorno vi ſarà il telaro

di tela negra, quali s'apriranno nel
occorrenze neceſſarie di viſite
negozj, ma ſolo fuori dell'Auuento
e Quareſima che oſſerua la Chieſ
vniuerſale ne' quali tempi s'ordin
che ſtiano chiuſi detti telari ec
cetto che ſi doueſſe fare qualche at
to publico, ò foſſe preſente
Superiore, ne' quai tempi d'Auento
e Quareſima ſaran chiuſi i telari co
chiaue che ſi ritirerà della Supe
riora.

Vi ſarà parimente nel Parlatorio
ò luogo proſſimo ad eſſo vn curlo
ò ſia ruota fiſſa nella muraglia diui
ſoria del Monaſtero, fabricata d
Noce, ſenza forame alcuno, alt
due piedi liprandi, larga à propor
zione, con trauerſi pure di noce, i
modo tale che non vi poſſa entrare
ne vſcire alcuna benchè piccol
perſona; qual Ruota ſarà chiuſ
verſo le Religioſe con ſerraglia d

noce

noce, con chiaue da tenersi dalle Portinare per aprire ne' bisogni; anzi l'istessa ruota haurà vna piccola catena di dentro con la quale si fermerà, acciò i secolari non la possino girare senza il consenso delle Portinare. Nella Chiesa parimente vi sarà vna finestrella con grate di ferro, nella quale vi sarà vna piccola apertura alta oncie dodeci, e larga sei, con serratura di ferro, e chiaue tenuta dalle Sacrestane, e questa apertura seruirà solo per dar fuori li paramenti, e cose necessarie per la celebrazione della Messa, e per il Comunicatorio, ne mai seruirà per altro; e di notte sarà chiusa con portella di noce, e chiaue, quale sarà rimessa alla Superiora.

L'apertura dell' Altare maggiore corrispondente al Coro delle Religiose, sarà munita d'vna forte grate di ferro, con vna bandinella

corrente, per tirarla ne' tempi dell
eleuazione del Santiſſimo, e dopo
chiuderla, ſarà sì alta, che le Mo
nache non poſſino vedere il Sacer
dote, ne dargli alcuna ſoggezione

Potrà parimente eſſerui nell
Chieſa vna grate di ferro nel muro
trà la Chieſa, ed il Coro, per le fon
zioni di dar l'abito, e profeſſione
e per le prediche da farſi alle Reli
gioſe, qual ſarà di grandezza ſuffi
ciente per tali occaſioni; però ſem
pre chiuſa con porta di noce, e
chiaue, continuamente tenuta dal
la Superiora, e da eſſa ſola s'aprirà
ne ſuddetti biſogni, e mai per al
tro.

Attiguo al Coro, ed alla Chieſa
vi ſarà vn luogo, ò camera diſtinta
dalla Chieſa, e Sacriſtia, doue vi
ſarà il Confeſſionale, libero dalla
parte del Confeſſore, e parimente
dalla parte delle Monache vn' altra

picco-

piccola ſtanza pure non ſoggetta per le Religioſe, e nel muro intermediante le due ſtanze vi ſarà vna grate di laſtra di ferro, con buchi ſottili, ed vna tela nera dalla parte del Confeſſore, fiſſa nel muro, acciò non ſi poſſa in alcun modo rimouere; e tale che ſi poſſi vdire, e non vedere; e dette ſtanze ſaran fabricate in luogo diſtante dalle ſtrade, e rumori, acciò ſenza ſoggezione, chi ſi confeſſa, e chi ſente le Confeſſioni poſſino vdirſi, non ſturbati da' ſtrepiti, ne poſſino eſſer vditi da' altri. Detta apertura di muro con la laſtra ſuddetta non eccederà d'altezza vn piede liprando, e oncie quattro, e di larghezza vn ſol piede ſuddetto.

Poco ſeruirebbe alla vera clauſura preteſa dal Concilio ſin quì narrata, ſe alla materiale non ſi vniſſe la formale, più neceſſaria, e po-

co valerebbe, il recinto di mura
se chi la deue osseruare, non ha
uesse la regola d'osseruarla; perci
quando s'introduranno persone i
clausura con la licenza del Supe
riore, s'osserueranno al minuto gl
ordini prescritti da'Superiori com
segue.

I Religiosi Regolari non potran
no parlare con alcuna Monaca pro
fessa, ò Nouizia, ò figlia d'educa
zione, per alcun, eziandio breuissi
mo tempo senza licenza in scritt
dell' Arciuescouo, osseruandosi mi
nutamente le Clausule in esse licen
ze descritte: e li altri secolari sa
ranno breui, e di raro, secondo
soli bisogni, e non per ricreazioni
ò perdimento di tempo, e sempre
fuori del tempo de' diuini Officj
e delle altre comuni osseruanze.

Vi sarà in tali occasioni vn ascol
tatrice assistente deputata in posto

che

che possa vedere, e sentire la Monacha ò figlia che parla, e non essere essa veduta; e quando sarà occasione di dar vdienza a' Regolari compariranno col suo mantello.

Il Confessore entrerà in Clausura per l'amministrazione de' Sacramenti alle inferme con cotta, e stola; andando per retta strada all'Infermeria senza vagare altronde, sempre accompagnato da due delle più anziane elette per accompagnarlo, e nell' istesso modo vscirà dalla Clausura; ed auanti che entri si darà sempre il segno col campanello, acciò le Monache si ritirino, ò nelle loro Celle, ò per loro vffici.

Ordiniamo secondo che prescriue il sacro Concilio, che s'osserui di non ammettere in clausura ne per minimo tempo figlj, ò figlie, benchè di minima età, sotto qual-

uoglia pretesto, dichiarando No
che se bene in detta età questi no
siano obligati alla legge, restan
però obligate ad essa le Religios
che gli ammettono, che perciò es
incorrono nelle pene dal Concili
prescritte, dicendo il Concilio ch
questo s'osserui da qualsiuoglia per
sona, sesso, età, e condizione.

Nel principio di cadun' anno
darà nota delle persone, che saran
no necessarie al seruizio del Mona
stero in Clausura all' Arciuescouo
esprimendogli per nome, e cogno
me, acciò esso in persona segni l
licenza, quale s'eseguirà second
le Clausule descritte; Queste per
sone non si potranno variare, s
non in casi, che non portino dila
zione, ne' quali il Confessore ordi
nario potrà dar la licenza, e tener
a parte nome, e cognome di ch
entra in tali casi.

A niuno sarà lecito entrare nella
lausura auanti il leuar del sole, ne
ermarsi doppo l'occaso; il mangia-
e, ò dormire dentro la Clausura,
scendo più tosto, e rientrando
econdo il bisogno, ne sarà lecito
d alcuna somministrarli cibo, ò
euanda d'alcuna sorte.

Stando in Clausura gli operarj,
dopo d'hauerli accompagnati al
uogo del lauoro, assisterà qualche
Monaca deputata dalla Madre in
n posto lontano, che possa custo-
dirgli, ne potrà alcuna accostarse-
gli, senza licenza, e con compa-
gna.

Quel che si è detto circa l'ingres-
o del Confessore, s' intenderà à
roporzione del Medico, e Cirur-
go, Fattore, Cappellano, ed altri
che per necessità, ed vtile del Mo-
nastero douessero entrare, sempre
con la douuta licenza.

Per

Per vltimo s'auuisa che sarà cos
lodeuole quando vna delle Supe
riore potrà essere presente ne' dett
ingressi per maggiore rispetto,
stima della Clausura.

Nell' ingresso però del Superio
re si saranno tutte le Monache i
processione per grado con la Cro
ce auanti, à riceuerlo alla porta,
riceuuto, ed entrato lo condurran
no al Coro, ed iui riceuuta la Be
nedizione, si ritireranno tutte, re
stando solo con esso le Superiore,
le Discrete.

Dell' Oratione Mentale, e Vocale.
Cap. VII.

L'Orazione Mentale si può dir
esser quel dolce sonno dell
sacra Sposa de' Cantici, nel qual
innamorò i suoi sensi degl' affet
d'vn Dio, e più chiaramente l

chia

chiamaremo noi vn prezioſo cibo dell'anima, col quale s'apron'gli occhi dello ſpirito à conoſcere Dio, e Noi ſteſſi, e per ciò infiammarci con tal cognizione à ſeruirgli più fedelmente, e fare l'intiera noſtra ſalute fuggendo il male, e ſeguendo il bene.

Adunque le noſtre Monache faranno ogni giorno vn'ora, e mezza d'Orazione Mentale, cioè vn' ora dopo il Matutino, e mezz'ora dopo il Veſpro. Saranno però eccettuate le Conuerſe, e quelle che haueranno legitimo impedimento: L' Eddomadaria leggerà auanti i ponti diuiſi della Meditazione, in qualche libro diuoto, e approuato, maſſime che tratti della Paſſione di Criſto, ò delle Parabole, ed Euangelj, ſecondo che corrono in diuerſi tempi.

Faranno detta Orazione tutte inſie-

insieme, e quella che sarà legitima
mente impedita in quell' ora pro
curerà di farla in altra ora più co
moda almeno per mezz' ora, e
terminerà col Salmo *Miserere*, ed v
De profundis per le anime de' De
fonti.

E parimente necessaria l'orazio
ne vocale, perciò si reciteranno l
solite orazioni prescritte nel Cere
moniale à parte stabilito per queste
Monastero, oltre l'Officio diuino
quale sarà sempre recitato secondo
il rito Romano; seruendosi però
de' priuilegj per i Santi proprj della
Religione, e parimente si reciterà
l'Officio piccolo della Vergine
de' Morti, Salmi Penitenziali, e
Graduali, secondo le Rubriche per
il Coro.

S' vdirà ancora ogni giorno da
tutte la Messa, e quando vi saranno
più Messe, procureranno diuiderſi,

acciò

acciò ogn' vna possa facilmente
vdirla senza disturbo degl' Vfficj di
Casa.

Parimente ogni sera faranno
tutte insieme l'esame della coscien-
za per mezzo quarto d'ora, qual
passato sì diranno le Litanie della
Santissima Vergine, e prenderanno
la Benedizione della Madre Supe-
riora, quale si darà co' l'asperforio
dell' Acqua santa.

Si faranno ad ogni Monaca
defonta i soliti suffragj, e si diranno
le solite Messe, anche per quelle di
Santa Chiara di Vercelli al qual
Monastero resta questo aggregato;
il tutto stà notato nel detto Cere-
moniale. Non si riceuerà dalle Mo-
nache alcun legato obligante alla
celebrazione di Messe perpetue, ò
altri perpetui oblighi senza che
prima sij admesso dal Superio-
re, secondo i Decreti de' Pontefici.

Si

Si farà in Coro vna volta la Set
timana la disciplina da tutte quelle
che non saranno dispensate, cioè
la feria sesta dopo l'esame general
della sera, sì d'Estate, che d'Inuer
no. Il tempo d'essa disciplina no
eccederà lo spazio d'vn *Miserere*,
Deprofundis, e sì finirà con l'Ora
zione, *Respice quæsumus Domine*
&c.

Si raccorda alla Madre di no
obligare alle suddette discipline
vecchie, ed indisposte, ma esen
tarle con tutta clemenza, anzi pro
ibirle di farla sotto vbbidien
za.

Della Sacramental Confessione.
Cap. VIII.

BEnche la regola non obligh
d'vna volta il Mese le Monach
alla Confessione; con tutto ciò, pe

che

he la frequẽza de'Sacramenti gio-
a à mantenere nelle anime la for-
zza contro le tentazioni de'nemi-
i, dourà ogni Monaca confeſſarſi, e
omunicarſi due volte la Settima-
a, cioè la Domenica in memoria
ella Riſurrezione di Criſto, ed il
iouedì in memoria dell' iſtituzio-
e del Santiſſimo Sacramento; e
aſo che nel Mercordì, ò Venerdì
adeſſe qualche feſta, nella quale
ɔſſero ſolite di comunicarſi, ſi po-
à laſciare la Comunione comune
el Giouedì: ſarà però in facoltà
el Confeſſore ordinario il diſpen-
re in queſto, come anche in altri
aſi, ſecondo che giudicherà ſpe-
iente, ſenza che ciò dia alcuna
mmirazione alle altre.

Nel confeſſarſi anderà ciaſcuna
er ordine cominciando la Dome-
ica la Superiora ſino all' vltima
rofeſſa, poi le Nouizie e Conuer-
ſe,

se, e nel Giouedì comincierà l'vl
tima Conuersa fino alla Superiora
auuertendo che nelle Confession
ordinarie niuna sia troppo prolissa
acciò tutte possano restar sodisfat
te prima del tempo di comunicarsi
e senza disturbo de gl' Vfficj, ogn
vna possa à quella disporsi. Che s
qualche d'vna, ò per scrupoli, ò
altro richiedesse più tempo: le sar
concesso fuori di tal occasione, e
in tanto se le comandi di comuni
carsi, se altrimente non giudicass
il Confessore; e tutto il disposto i
questo capo s'osserui anche con
straordinarj. Nella santa Comunic
ne parimente s'anderà per ordine
principiando però sempre dalla Ma
dre Superiora, e s' accosteranno
riceuerla con profondo inchino
genuflesse col velo alzato, acci
non renda difficile al Confessore
somministrarla.

Ne'

Ne' casi che alcuna legitima-
nente impedita, non potesse, sì
ella Confessione, che Comunio-
e tener il suo luogo, ma douesse
ssere sentita in altro tempo, sia
bligata auuisarne la Superiora ac-
iò la dispensi d'andare dopo tutte
e altre dal Confessore, ne sia leci-
o mai ad alcuna senza licenza es-
ressa ò della Madre, ò del Confes-
ore di rompere tal ordine.

Quella che per qualsiuoglia pre-
esto mancasse di confessarsi, e co-
unicarsi almeno vna volta il mese
econdo il prescrito della Regola,
rà soggetta alla penitenza, con-
orme è notato nel Capitolo delle
Colpe.

Due ò trè volte l'anno circa le
Quatro Tempora riceueranno, an-
i cercherà la Superiora dal Prelato
n Confessore straordinario, auanti
l quale ogn'vna douràpresentarsi

nel

nel tempo delle Confessioni ord
narie, per vna volta almeno co
l'ordine suddetto quantunque no
haueſſe biſogno di Confeſſione,
ciò per il ſpazio, nel qual poſſa gi
dicarſi che ſiaſi confeſſata, acci
con più libertà naſcondaſi il biſ
gno di chi n'haueſſe neceſſità; a
uertendo in ciò che niuna ardiſc
di notar le altre, oſſeruando l'inti
ra carità.

Le figlie d'educazione haurann
tempo aſſegnato per confeſſar
fuori dell'ordinazione comune, co
me parerà al Confeſſore, o Supe
riora, acciò non s'impediſca l'o
dine, e tempo alle Monache.

Le Inferme che non potrann
venir al Confeſſionale ſi confeſſe
ranno, e comunicheranno almen
ogni quindeci giorni, aſſegnadol
giorno fuori del comune; e per l
Confeſſione ſarà lecito al Confe
ſore

ore ordinario d'entrare nella clau-
ura ad ogni bisogno dell'anima.
Nel tempo del straordinario, che
uò durare per quindeci giorni,
ordinario non confessarà alcuna,
e da solo à sola parlerà, anzi sarà
ódeuole cosa, se in tal tempo s'
sterrà dal Monastero.

Accompagnando in Clausura il
antissimo per le inferme porterà
gni Monaca il mantello, come
ure si fà alla comunione ordinaria
elle sane. Vi sarà nella Pissde il
olo numero delle particole corris-
ondente al numero delle inferme,
cciò non necessiti le Monache ad
ccompagnar di nuouo il Confes-
ore, ma consumato il Sacramento
ritirino, lasciando col Confessore
e accompagnatrici.

Nella notte del santo Natale non
i comunicherano, se non dopo la
Messa dell'Aurora, ed ogn vna

s'obli

s'obligherà à ritirarsi finita la Messa di mezza notte.

Del Silenzio. Cap. IX.

IL silenzio è cosa che molto importa nelle Religioni, che però tutte le Sorelle douranno osseruarlo rigorosamente, nel modo che quì si dirà, e prima s'osseruerà dal segno dell'esame generale della sera fino al fine dell' orazione dopo il Mattutino. Nell' estate vi sarà silenzio d'vn' ora dopo la ricreazione del pranzo nel qual tempo chi vorrà, potrà riposare, ma starà ogn' vna ritirata sola nella sua Cella.

Parimente s'osserui in Coro massime ne' tempi del diuino Officio, Messe, ed Orazioni comuni. In Refettorio, alla Benedizione, e tempo della mensa, nel dormitorio, ed ogni altro luogo alle ore del ri-

ɔoſo, nel tempo delle colpe ed am-
nonizione della Superiora, e ſe in
ai tempi foſſe neceſſario dir qual-
che parola dalle Vfficiali reſpetti-
uamente de' luoghi ſuddetti, ſi fa-
à con voce baſſa, eccetto ne' tem-
i delle colpe, nel quale non potrà
lcuna riſpondere qualſifia corre-
ione che le vengha fatta. Con que-
ta occaſione molto più ſi aſterran-
o dalle parole ozioſe, ſecolareſ-
he, adulatorie, aſpre, conten-
ioſe, piccanti, deriſorie, & in
ogni altro modo ſcorrette, ma ſem-
re ſi parlerà con riſpetto, cari-
à, e modeſtia, non per vincer la
Compagna, ma ſolo acciò la verità
ia conoſciuta, e queſto in partico-
are ne' Capitoli, e conſulte, acciò
i conſerui l'intiera pace.

Del parlare, ò scriuere a gl' esterni.
Cap. X.

ESsendo chiamata al Parlatorio ne' tempi permessi, alcuna delle sorelle non v'anderà senza licenza della Madre; procuri d'essere breue, e trattare con parole vmili, e dolci, ma non affettate, e particolarmente le Portinare, e Maestre delle Figlie vseranno parole obliganti, nè mai sarà lecito fuori del Parlatorio ad alcuna benchè Figlia d'educazione parlare con persone esterne ne far segni di corrispondenza sotto pena alle Figlie d'esser rimandate alle loro case.

Ne meno sarà lecito di parlare alla finestra del Comunicatorio se non alla Sagrestana con voce bassa; e breuemente, in ciò che appartiene al suo Vfficio, come pure

se

se alcuna haueſſe à dire qualche parola breue al Confeſſore concernente la ſua coſcienza.

Si raccorda ciò che s'è ordinato nel capo del Parlatorio circa le aſcoltatrici, agiongendo che niuna Monaca ardiſca di riſpondere, ò chiamare al Parlatorio alcuna, ſpettando ciò alle ſole portinare.

Si proibiſce il parlare, e trattenerſi col Confeſſore ſenza neceſſità della ſua coſcienza alla ruota deſtinata per dar gl'alimenti al ſuddetto Confeſſore.

S'oſſeruerà vn ſingolar riſpetto alla Madre Superiora con trattarla ſempre con titolo di voſtra Riuerenza, anzi in ogni incontro ſe le farà da caduna paſſando l'inchino; ſimilmente s'vſarà riſpetto, e ciuiltà alle Madri Diſcrete, ed Anziane col titolo di madri. Alle Nouizie, e Profeſſe, ſi darà titolo di So-

rella, come anche alle Conuerſe.

Niſſuna ſcriuerà lettere, o biglietti per mandar fuori ſenza licenza della Superiora, la quale viſte dette lettere, e lette le potrà ſigillare, e mandare oue ſon dirette, al Prelato però ſarà lecito ſcriuere ſenza che la Madre la veda, e legga, ma darà la licenza ſe ſarà richieſta.

Del Digiuno. Cap. XI.

OLtre la Quareſima, e l'Auuento preſcritto dalla Chieſa s'aſterranno le Monache da' cibi vietati nella ſanta Quareſima, ancora di tutti i Santi fino alla prima Domenica dell' Auuento, e li due vltimi gorni del carneuale, in eſſi digiunando tutte, eccetto ſiano diſpenſate col parere de' Medici, della Superiora, e Confeſſore. Di più tut-

ti

i i Venerdi dell'anno, oltre le Vigilie di precetto, vſeranno cibi Quareſimali.

Per ragione di muſica non potrà alcuna eſſer diſpenſata; ma più tosto laſcierà il canto.

Della ricreazione comune.
Capo XII.

VI ſarà vna ſtanza per la ricreazione, che douendo ſeruire per maggiormente vnir li animi, e conſeruar la pace, dourà eſſere fatta con la douuta modeſtia, cordialità, diſcorrendo al poſſibile di coſe ſante, ne ſarà lecito ad alcuna abſentarſi ſenza licenza della Superiora, la quale procurerà d'aſſiſterui ò per ſe, ò per la Vicaria, acciò ſi faccia nel douuto modo.

Le Nouizie, e Profeſſe di freſco la faranno ſeparatamente con la

loro Maestra, acciò non possino prendere, qualche mal esempio, se tall'hora occorresse qualche azione men regolata.

Permettera la Madre alcune ricreazioni generali di tempo in tempo, cioè al più vna per mese per sollieuo dello spirito, nelle quali si potrà recitar qualche rapresentazione di cose sacre dispensando il silenzio alla mensa, & altri luoghi fuori però de' diuini Officij, auuertendo di conservar la modestia, e carità.

Detta ricreazione sarà di mez' ora nell'Auento, e Quaresima tanto dopo il pranzo, che refezione, nel restante dell' anno si farà d'vn' ora tanto dopo il pranzo, che dopo la cena.

De' Suffragij per le Defonte.

Capo XIII.

RItrouandoſi qualche Monaca in agonia ſi farà continua orazione per lei, e ſi procurerà di far celebrare cinque Meſſe della Paſſione, ò ſe ſaranno giorni impediti da doppj, s'applicherà il Sacrificio acciò poſſa fare il paſſagio felice, e nelle mani del ſuo ſpoſo; e morta che ſarà, ſi farà il ſuo funerale, col fare cantar la Meſſa preſente il cadauere, e di più Meſſe cento per caduna. In oltre ſi reciteranno per l'anima ſua, al più preſto che ſi potrà, da caduna delle Sorelle, trè Corone della Vergine, trè Officj de' Defonti, e ſi faran trè Comunioni, e s'applicaranno trè diſcipline delle ordinarie di Regola, e le Conuerſe diranno trè Roſarij in luogo de gl'Officj.

Si faranno in cadun anno trè anni
versarj per le Monache defonte d
questo Monistero, e vn altro ger
Genitori, Parenti, Benefattori
e Confessori defonti. Morendo vn
Monaca di santa Chiara di Ver
celli, à cui in carità resta aggre
gato questo Monistero, caduna
Monaca auuisata dirà trè Officj de
Defonti, e offerirà trè Comunion
per quell'anima, e auuisando in si
mil caso quelle di Vercelli ne ha
ueranno il riscontro. Circa questo
suddetto, & altri oblighi spiri
tuali si terrà vna nota distinta in
vna tauoletta appesa nel Coro,
acciò non si manchi al douere.

Del Lauoriero. Capo XIV.

VI sarà vna stanza propria per
il Lauoro, nella quale ogn'
vna si occuparà à fare ciò che sarà
imposto

impoſto della Madre Superiora, ſecondo la ſua capacità ; nell'ore però fuori de' Diuini Officj , & altre oſſeruanze preſcritte. Niuna trauaglierà per ſe , ò per parenti coſa anche minima ſenza licenza della Madre,ma tuto quel che ſi farà,ſarà per beneficio comune del Moniſtero. Dal qual Lauoro ſaranno pronte à partirſi per andare a' Diuini Officj , ò ad altro, che le venga ordinato ſenza attaco alcuno a' lauori di genio ; per il che ſe ben ſi lodi di non mai ſtare in ozio , non ſi durà però fuori d'ora con danno della ſanità trauagliare ; al che giouerà molto di non caricarſi troppo di lauoro.

Mentre ſaranno congregate per lauorare ſi potrà diſcorrere frà loro di qualche coſa ſpirituale come ſarebbe di Dottrina Criſtiana, della meditazione fatta, ò d'altri ponti

di ſpirito. O pure ſi leggera qualche buon libro, ò ſi dirà la Corona, ò ſi canterà qualche Lode ſpirituale.

Si raccomanda di travagliare volontieri intorno alle coſe neceſſarie a' ſacri Altari per amor del Santiſſimo; maſſime ſe ſono mandate di fuori per le Chieſe pouere, ſenza alcuna mercede.

Se tal' ora la Superiora giudicherà ſpediente di diſpenſare le Vfficiali che non ponno allontanarſi dal ſuo Vfficio, & eſſere con l'altre al Lauoro, sì permette, che lo poſſa fare, & chi doueſſe partire dal Lavoriero lo farà ſempre con licenza.

Delle Colpe. Capo XV.

COnforme alla Regola sì terrà dalla Madre in Coro il Capitolo

tolo delle colpe nel Venerdì d' ogni Settimana, nel quale ogn'vna si trouerà dato il segno, e dette le preparazioni segnate nel ceremoniale, ciascheduna dirà la sua colpa inginocchiata avanti la Madre con vmiltà di cuore, aspettando, e esequendo la penitenza, che le sarà impòsta: cominciando dalle Nouizie, & esse vscite, seguiranno le altre fino alla Superiora per ordine, laquale ancor essa dirà la sua, pregando le Monache à compatirla, e non prendere mal esempio.

S' auuerte che le colpe, delle quali si deuono accusare, non sono le colpe di gran rilieuo, e scandalo, ma solo difetti inauertentemente commessi, e da se stessi esterni.

Le penitenze che darà in simil occasione la Madre saranno di cose leggiere, come Salmi, Aue Maria

ria, Salue, ò altra piccola vmiliazione.

Se conuerrà correggere, e auuisare di qualche inconueniente, ò difetto commesso, la Madre hauerà riguardo di parlare sempre con parole generali, senza in particolare tacciar alcuna, che tanto basta per far che ogn'vna guardi à se stessa.

Non sarà lecito ad alcuna parlare, ne raccordare fuori, ne meno con l'istessa Madre, le cose dette in Capitolo.

Delle Colpe leggiere.

Primo, se alcuna, subito dato il segno di qualche vbbidienza, non fosse pronta di trouarsi à tempo, e luogo.

2. Se facesse errore nel legger, ò cantare in Coro, ò con qualche atto esterno lo perturbasse.

3. Se

3. Se leggendo male, non faceſſe ſegno d'vmiliazioone.

4. Se per difetto della Vfficiale mancaſſero in Coro, ò nel Refettorio i libri, che s' hanno da leggere.

5. Se con parlar alto, ò con rumore, inquietaſſe chi fà orazione, ò altri eſercizj diuoti.

6. Se aſpettaſſe ſempre l'vltimo ſegno della Campana ad andar in Coro.

7. Se in Coro non ſtaſſe al ſuo luogo nel tempo dell'Officio, Meſſa, & Orazione.

8. Se finita l'Orazione, non ſi ritiraſſe ſubito à far quanto ſi conuiene.

9. Se andando per il Monaſtero non vſaſſe vna conueniente modeſtia.

10. Se chiamaſſe le Monache ſenza il nome di Suor, e non le riſpon

rispondesse da Religiosa.

11. Se nel tempo del Silenzio hauesse detto qualche parola non necessaria, ò non con voce bassa.

12. Se hauesse inauuertentemente contristata qualche Sorella.

13. Se hauesse rotto, perso, ò messo à male per negligenza alcuna cosa del Monastero, benche assegnata per vso proprio, ed altre cose simili.

A queste, e simili colpe s'imporranno penitenze di Pater, Aue, Salue, Salmi, &c.

Delle Colpe mediocri.

1. Se alcuna non teneſſe la douuta cura delle sue vesti.

2. Se per negligenza lasciasse cader in terra, Calice, Patena, e simili cose sacre.

3. Se non si ritrouasse per negligenza

genza in Coro al primo Salmo, e non s'umiliasse in mezzo.

4. Se facesse errore notabile nel leggere, ò fallisse le Lezioni dell' Officio, per non hauerle preuiste.

5. Se in Coro ridesse, ò dasse occasione di ridere, come anche facendolo con dissolutezza nel Monistero.

6. Se non si trouasse alle funzioni comuni senza causa.

7. Se mancasse alla benedizione della mensa, ò partisse auanti il rendimento di grazie.

8. Se andasse à guardar in Cucina nell'ora che s'appreстano le viuande.

9. Se si tratteneſſe dopo la mensa in Refettorio à parlare con quelle, che restano.

10. Se per leggierezza asseriſſe, o negasse qualche cosa con giuramento.

Per

Per tutte queſte colpe, & ſimil
ſeruiranno per penitenze quell
delle colpe leggiere, ſe non paren
alla Madre d'aggrauarle.

Delle Colpe graui.

Le colpe graui ſono non tene
il ſilenzio per vſanza, andare nell
ſtanze dell' altre, trattenerſi à par
lare ſenza licenza, maſſime dopo
ſegno del ritiro della ſera. Il lamen
tarſi del viuere, ò veſtire, ò d'altr
appartenente alla regola. Il femina
re diſcordie trà le Sorelle. Il difen
dere le ſue colpe, ò quelle delle
altre oſtinatamente. Il dire bugie
auuertentemente, e ſoſtenerle. I
contendere contro chi credeſſe
che l'haueſſe accuſata, ò dir parole
di collera, ò ingiurioſe. Il rinfac
ciare le colpe alle Sorelle. L'impe
dirſi ne gl' Vfficj delle altre. Il dire

motti

notti di senso doppio, e poco honesti. Il dare scandalo, ò esortare altre à qualche inconueniente. Il rompere il digiuno: mangiar fuor del tempo assegnato: mancar al diuino Officio, ed agl' esercizj comuni. Il chiamare, ò far chiamare sotto altrui nome. Il parlare, ò se parlasse à chi non deue. Il dare, e riceuere senza licenza ad vn' altra quel che vien' assegnato per lei stessa. L'assentarsi da' Capitoli. Il non dormire nella propria cella, ò accompagnata con altra.

Per queste, e simili colpe s'imporranno penitenze dalla Madre, come sarebbe per esempio mangiar in refettorio in terra, dir la sua colpa, chiamar perdono alle altre del mal esempio, e simili.

Delle

Delle colpe più graui.

Queſte colpe ſono il batterſi, o venir alle mani, ò pure con parole ingiurioſe offenderſi. L'eſſer contumace in non voler vbbidire a' Superiori, & ardire di contendere con loro. L'hauer leuato per forza da vn altra, coſa à quella conceſſa, con animo di tenerla occultata. Il tenere alcuna coſa come propria. Il mandare lettere, ò riceuerle, leggerle, ò farle leggere ſenza licenza. Il prendere preſenti, benche piccoli, e tenergli naſcoſti ſenza licenza. Il manifeſtare à perſona fuori del Moniſtero qualche difetto notabile, delle Sorelle, ò pure altro ſecreto importante del Moniſtero. Il fare conuenticole, ò partì, ò ad eſſe concorrere.

Per queſte, e ſimili colpe potrà

la

a madre imporre penitenze di di-
;iuni in pane, e acqua, anzi con
icenza del Superiore priuarà di vo-
e attiua, e paſſiua, ed altre ad ar-
itrio ſuo.

Delle Colpe graviſſime.

Queſte ſono l'incorrigibilità, e
:cuſare oſtinatamente le penitenze. L'uſcire di clauſura per qualſi-
oglia preteſto, ò cadere in apo-
aſia. Il riuoltarſi contro la Madre,
venir contro d'eſſa alle mani. Il
:riuere contro di eſſa Madre ca-
ınnie, e libelli infamatorj, e ſimili
ltri eccеſſi.

Per queſte colpe ſi priuarà la de-
nquente in perpetuo di voce atti-
a e paſſiua, del velo della profeſ-
one, e del luogo di eſſa, e le ſarà
roibito il colloquio, tutto però con
autorità del Prelato.

Del

Del modo di far i Capitoli, e dare i vo che non ricercano l'assistenza de' Superiori. Capo XVI.

PRimieramente non potrà en trare in capitolo, e dare il vot chi non non haurà compiti du anni di professione, e non sarà Co rista. Si terrà l'ordine dell' anzia nità di professione, e non d'in gresso.

Li Capitoli si terranno in Coro ò in vna stanza destinata per quest funzioni, dandosi il segno col cam panelo dalla Sacrestana; nel qua luogo poste le Monache per ord ne si distribuiranno le palle bian che e nere, vna d'ogni sorte à ca duna, ed intonato il *Veni Creato* dalla Madre, seguendo le altre, proporrà dopo dalla Madre il fatt chiaramente, sopra il quale si ha

urà

à da votare di poi caduna mette-
la palla ò nera, ò bianca come
parerà di ragione in vn vaſo fa-
icato in tal modo, che non ſi
ſſi ſcorger dalle altre la qualità
l voto, & eſſendoui Monache
ocali, inferme le Diſcrete daran-
o due Monache alla Madre, che
eglio giudicheranno, quali con
tta Madre anderanno dalle Infer-
e à prender il loro voto ſecreto, e
illato, e ritornate l'apriranno in-
me con gl' altri, in preſenza di
tte, e ſi vedranno dalla Madre
anti ſiano gl'affermatiui, e quanti
negatiui.

Se occorreſſe, che qualche d'vna
fallo daſſe vn voto per l'altro, non
rciò dourà rifarſi il Capitolo, ma
rà valido.

Acciò li Capitoli ſiano validi ba-
rà che i voti affermatiui paſſino la
età, eccetto che per riceuere alla

proua,

proua, ò all' abito, ne' quali caſi
voti affermatiui douranno paſſare
due terzi.

S'oſſeruerà ſecretezza intiera c
caduna circa i voti dati, ſenza pa
larne fuori, ne meno potrà alcun
paleſare il ſuo, quando ſi tratta
terza perſona per euitare, ò l'offe
di eſſa, ò l'adulazione.

In quanto a' Capitoli, che ſi d
uran fare per gl' intereſſi tempora
del Moniſtero ſi faranno à voc
aperta, e non a' voti ſecreti, acc
ogn' vna poſſa dir il ſuo ſentimen
come l'intende, principiando
ciò dal vltima vocale per ordi
procedendo ſino alla prima, e d
po che vna haurà detto, non ſa
lecito di ridire parola prima c
tutte abbiano detto il ſuo ſentim
to, e finito che ſarà di dire, la M
dre riſoluerà l'affare ſecondo
maggior numero de' pareri,
quando

uando questo fosse difficile d'ac-
ordare sarà lecito all'ora prendere
voti secreti con le palle solite, e
condo quelli regolarsi.

Finito il Capitolo si renderan le
razie con l'Orazione, *Pro gratia-
m actione.*

Dell'Officiatura in certi giorni solenni.
Capo XVII.

NElle feste più solenni del Si-
gnore, della Vergine, di San
ancesco, Santa Chiara, si canta
Venite exultemus Domino, al Matu-
no, il *Te Deum laudamus*, & il *Be-
dicamus Domino* solamente. Si can-
parimente tutto il Vespro, e non
tro, eccetto le Litanie della Ver-
ne dopo Compieta, le quali pure
canteranno nella nouena del Na-
le.

Nel giorno del Santissimo Na-
tale,

tale, e sua Vigilia si canterà il Martirologio.

Nel giorno della Purificazione si farà la Benedizione delle Candele dal Confessore, nella distribuzione delle quali le Monache, che le riceueranno, baccieranno solo le candele. Parimente si farà la Benedizione delle ceneri, e delle palme con rami d'Vliuo, e si distribuiranno nella forma, e modo delle Candele. Nel Mercordì, Giouedì, e Venerdì Santo si dirà il Matutino alla sera secondo l'vso, dicendosi le lezioni da noue Monache per sera; Nel Giouedì Santo si canterà la Messa, e si farà il Sepolcro cõ rappresentazioni de' Misterj della Passione, ma nel Coro, e cinque Monache staranno sempre genuflesse adorando il Santissimo Sacramento.

Non si tralascierà mai il santo costume

costume di far la lauanda de' piedi dalla Madre Superiora à dodici Monache; e niuna ardirà scusarsi essendo eletta à riceuere questa vmiliazione della Madre.

Nel Venerdì Santo sì farà l'Adozione del Crocefisso dalle Monache in Coro, e nel Sabbato Santo si canteranno le Profezie solite, e la Messa.

Delle Inferme. Cap. XVII.

VI sarà nel Monistero luogo appartato con sue proprie stanze capaci d'almen due letti caduna fuori de rumori, nelle quali le Inferme saranno ritirate, e seruite dalle Infermiere con ogni carità, e li letti due per stanza, l'vno seruirà per l'Inferma, e l'altro per l'assistente, nel quale potrà riposare quando porterà il bisogno.

S'eleggerà per questo vfficio di carità vn Infermiera : con altre ausiliarie, le quali da quella dipenderanno, e trà queste vna Conuersa per i bisogni più faticosi.

Dourà la Madre inuigilare, che le Inferme habbino à tempo ciò che loro farà di bisogno, senza risparmio di spesa, ed ogni giorno le visitarà in persona, e non permetterà che senza sua licenza, alcuna le visiti per euitare la troppa molestia, ò pure le singolarità procedenti da troppo genio.

Farà il possibile la Madre d'accompagnar in persona il Medico, con essa parimente la Speciale, l'assistente Infermiera per fedelmente eseguire gl'ordini del medemo, al quale s'inculcherà l'auuisar à tempo i pericoli dell'Inferma, acciò se gli amministrino i Sacramenti.

Delle

Delle Figlie educande. Cap. XIX.

SI permette in questo Monistero il tenere in educazione Figlie oneste, e d'vn' età non ancora sospetta di malizia, con licenza però sempre de' Superiori in scritto, osseruandosi le condizioni in essa licenza descritte, e singolarmente in numero che non passi la metà delle Religiose, per non troppo occuparle, e distorle dall' osseruanza.

Non si potranno riceuere d'età minore d'anni sette, ne maggiore di venti quattro, auuertendo che se si conoscesse qualche d'vna che fosse di scandalo, sia licenziata, e rimandata à sua casa, acciò vna pecora infetta non guasti le altre.

Si proibisce di riceuere Figlie in educazione, senza che prima habbiano pagato la donzina di sei in

ſei meſi anticipatamente, per non aggrauare il Moniſtero di ſpeſa, e diſguſti, nell' eſiggerla dopo, e diſobligare maggiormente li ſecolari.

Vi ſarà per eſſe educande luogo ſeparato dalle Monache, oue con eſſe haurà ſtanza proſſima la Maeſtra deputata. Dormiranno tutte ſeparate benchè foſſero due Sorelle. Hauranno il ſuo Refettorio parimente ſeparato, & alla menſa v' aſſiſterà la Maeſtra per inſegnare le douute creanze.

Non ſi permetterà dalla Maeſtra alle Figlie il vagar per il Moniſtero, ne entrare nelle celle delle Monache ſenza biſogno, e accompagnate da eſſa.

PARTE SECONDA DELLE COSTITVZIONI Del Monistero di Bra.

Delle Vfficiali, & primo dell' elezione della Madre Superiora.

Capo Primo.

S'Eleggerà a' suoi tempi vna Superiora alla quale ogn' vna sarà obligata d' vbbidire : s'eleggerà auanti il Superiore, ò suo Delegato, con voti secreti, ò biglieti sigillati, con esprimere il nome, sij in voce, ò scritto, tanto della votante, che della eligenda.

Solo le vocali potran dare il voto, e sarà eletta chi hauerà più della meta de' voti. Se vi saranno infer-

me vocali il Superiore, ò Delegato, darà ordine alla Superiora deposta, che in compagnia d'vna Discreta vadi à prender i voti delle Inferme, quali lo daranno sigillato, e così sigillato lo porterà, e consegnerà al suddetto Superiore.

Dourà l'Eligenda essere d'eta di quarant' anni, ò in difetto d'anni trenta al meno, e d'anni otto di Professione, ò in difetto non meno d'anni cinque.

Essendoui consanguinee, ò congiunte, non potrà vna esser Abbadessa, e l'altra Vicaria.

Durerà l'Abbadessa non più di trè anni, dopo li quali immediatamente non potrà di nuouo esser eletta per Superiora, ma solo per Vicaria, ò Discreta, il simile s'osseruerà circa la Vicaria. Auanti la nuoua elezione la precedente Madre deporrà in mano del Prelato, ò

suo

uo Delegato, l'Vfficio col rimet-
er le Chiaui, le quali saranno dal
uperiore rimesse alla nouamente
letta.

La Vicaria si eleggerà dal Supe-
iore con i voti secreti, conforme s'è
atto nell'elezione dell' Abbadessa.
l simile si farà delle trè Discrete,
e quali douranno essere delle più
nformate de gl' affari del Moniste-
o.

L'Vfficio della Madre Superiora
arà l'esser prima, e precedere le
altre nelle osseruanze communi,
visitando spesso le Vfficiali, se eser-
citano il loro vfficio; se si osserua-
no le Regole, e Decreti de' Supe-
riori, se le sue suddite son prouiste
del necessario; se vi è del superfluo
particolarmente nelle Celle, e pre-
vederà i bisogni anche del tempo-
rale interesse del Monistero, & in
tutte queste, & altre simili cose non

potendo essa per infermità eseguire, la Vicaria supplirà.

Terrà libri oue siano descritti i fondi del Monistero; quando, e come sianſi acquistati, e da chi; notando per Instromento, e Notaro ogni contratto.

Parimente terrà libro distinto dell' Ingresso, Monacazione, e Professione delle Religiose, nel quale ogn'vna professa sottoscriuerà, ò segnerà di propria mano la sua.

Farà souente consulta con le Discrete per gl'occorrenti del Monistero, rendendole consapeuoli d'ogni affare. Per vltimo con le dette Vicaria, e Discrete distribuiranno tutti li Vfficj inferiori, creando le Vfficiali con discrezione di Spirito, eleggendo quelle che hauranno respettiuamente le abilità douute, alla quala elezione niuna ardirà di contradire, anzi senza replica si sot-

ottometterà all' vbbidienza.

Della Vicaria. Cap. II.

LA Madre Vicaria ſi può dire il brachio della Superiora, perciò dourà aſſiſterla, ed vbbidirla in tutto il tutto il ſuo maneggio, e ſupplire nelle coſe, alle quali eſſa non può accudire; ne darà licenze ad alcuna ſenza ordine della Madre, auuiſandola con vmiltà in ciò che eſſa non auuertiſſe, & in particolare haurà riguardo di non far parte con chi foſſe contraria a' voleri della Madre, anzi procurerà ſempre di ſoſtenerla.

Delle Diſcrete. Capo III.

LE Diſcrete ſaranno in numero di trè oltre l'Abbadeſſa, e Vicaria, e ſaranno come Conſigliere

della Superiora in tutti gli affari, sì temporali, che spirituali del Monistero, perciò dourà la Madre Superiora chiamarle à consulta, principalmente negl' accidenti più ardui ed insoliti, ed ascoltare con pazienza da tutte trè li sitoi sentimenti, e da essi cauare le risoluzioni opportune.

Auuertiranno le Discrete nel dar il lore parere di non fissarsi nel suo giudicio ostinatamente, ma dourà bastare d'hauerlo detto con simplicità, e chiarezza, benchè la Madre non lo seguisse.

Non si potrà da esse discorrere fuori della Congrega delle cose fra loro trattate, massime quando toccasse qualche Monaca in particolare.

Vna d'esse Discrete sarà assegnata dalla Madre alla cura de' Libri necessarj per il Coro, Refettorio,

ed

ed altre lezioni, prouedendoli a tempo; e visiterà se frà essi vi fosse qualche libro proibito, ò totalmente profano; ne potrà distribuire detti libri, ò impreſtargli tanto fuori, che dentro il Monastero senza espressa licenza della Madre.

Della Tesoriera, e Procuratrice.
Capo IV.

REsta necessario che s'habbia vna cassa ben ferrata, e posta nel più sicuro luogo del Monistero per riporre in essa tutto il danaro, che giornalmente s'anderà riscuotendo, anco delle doti. La qual cassa resterà chiusa con trè chiaui di differente serratura, vna delle quali sarà tenuta dalla Madre Abbadessa, l'altra dalla Madre Vicaria, e la terza dalla Tesoriera, ò sia Procuratrice, e nel cauare li dana-

ri da detta cassa per seruigio del Monistero v' interueranno tutte trè.

La Madre Tesoriera, ò sia Procuratrice riceuerà i danari, che si cauano dalla cassa commune di tanto in tanto per le spese cotidiane del Monistero, e spenderà regolatamente tal danaro; secondo gl' ordini, che riceuerà di quando in quando dalla Superiora.

Haurà vn libro giornaliere, nel quale scriuerà quanto riceue, e quanto spende, per darne conto alla fine di cadun mese, e riportare il tutto al libro mastro.

Haurà cura di far le prouisioni di bosco, oglio, vino, e grano à sufficienza per tutto l'anno, auuertendo, fin che si potrà, che non si viui al minuto.

Haurà cura de granari, e delle cose ad essi appartenenti, far tener

cura del giardino, e farlo coltiuar a' ſuoi tempi. Parimente inuigilerà ſopra le coſe appartenenti à tutta la fabrica del Moniſtero.

Ciò che riceuerà dalle Portinare per la menſa lo conſegnerà alla Diſpenſiera.

Parimente ſi farà render conto ogni meſe in ſcritto dal Procuratore del Moniſtero, di ciò ch'eſſo hauerà maneggiato, sì in accomprare, che nel vendere, & eſſa Procuratrice ridurrà in ſommario ogni coſa, al qual conto douerannno aſſiſtere la Portinara, e Diſpenſiera.

Della Maeſtra delle Nouizie.
Capo V.

E' Tanto importante queſt'Vffi-cio di Maeſtra delle Nouizie, che ſecondo Giouanni Climaco

li Monaci d'Egitto faceuano più diligenza nel eleggere il Maestro, che l'Abbate; ed in vero consiste nel ben esercitarlo tutto l'auuantaggio spirituale del Monistero. Dourà donque eleggersi la Maestra dal Superiore con i voti segreti del Capitolo; s'habbia riguardo, che sia ornata di tutte quelle virtù, che deue insegnare, acciò possa precedere con l'esempio non meno che con gli documenti. Trà tutte le virtù delle quali deue hauere il possesso, dourà hauere carità, e modestia, essere diligente, diuota, accorta, pratica dell' Orazione, e che habbia viscere Materne nel condur le Nouizie alla virtù soauemente, con dolcezza, ed allegrezza.

Insegnerà particolarmente l'orazione Mentale, l'Officio da recitarsi in Coro con le cerimonie douute,

e ſolite, il modo di portarſi nell'eſteriore trattando con le altre.

Sopra il tutto le inſtruirà nella Regola tenendole in vbbidienza, e totale dipendenza da eſſa, facendoſi dar conto d'ogni ſua azione, anco interna.

Auuertirà di non far marauiglia alle Nouizie de' difetti che commettono per gl'abiti portati dal ſecolo, ma con dolcezza procurerà di farle ſpogliare d'eſſi, & abituarle in quelli della Religione.

Delle Portinare. Cap. VI.

S'Eleggeranno due Portinare delle Monache più vecchie, e più eſemplari, e che habbino vn parlare, e trattare veramente obligante, e religioſo, le quali aſſiſteranno con continua diligenza alla Porta, e Ruota; rendendo conto alla Superiora

periora con ſincerità, e fedeltà di quanto occorre circa il Parlatorio, e chiuderanno a' ſuoi tempi le porte, e fineſtre d'eſſi, e fermeranno le ruote, oſſeruando in ogni coſa gl'ordini della Madre.

Rimetteranno ogni lettera, ò biglietto prontamente alla Madre, e mai ad altre Monache, ne meno faranno ſapere, che tali lettere ſiano venute, acciò poſſa la Madre vſare più libertà nel rimetterle, ò nò.

Terranno la porta del Parlatorio chiuſa con chiaue ne' tempi de' Diuini Officj, tenendo le chiaui appreſſo di loro.

Non potranno raccontar nuoue per il Moniſtero, e maſſime ſe foſſero coſe inconuenienti ſentite in Parlatorio. Ne tam poco porteranno ſaluti de' ſecolari à chi che ſia ſenza licenza della Madre, e diſtri-

buiran-

buiranno la limosina stabilita ; con carità a' poueri, senza confu- sione : riceueranno dalla Madre le chiaui de' Parlatorj, e Porta ogni mattina consegnandole ogni sera all'istessa.

Finalmente si ricordino che so- no gl'Angioli Custodi del Moniste- ro, e toccar à loro il chiuder i passi a' scandali, che da quella parte pos- sono patirsi dalle Religiose.

Delle Ascoltatrici. Capo VII.

LE Ascoltatrici, saranno due, e doueranno assistere à coloro, che saran chiamate per discorrere al Parlatorio con persone esterne, sian Monache, ò Figlie d'educa- zione, staranno però in posto che possino vedere, e vdire chi parla senza esser vedute; ne s'impieghe- ranno in quel tempo in lauori, che possino

possino impedire il loro Vfficio; s
se sentiranno, ò vdiranno qual
che cosa inconueniente, ne auui
seranno, e la Madre, e chi parla
in caso che per qualche impedi
mento legittimo non potessero as
sistere, auuertiranno la Madre, ac
ciò farà supplire da altre.

Non sarà lecito impedirsi in altro
che nell'assistere, come sarebbe ris
pondere loro, e discorrere con gl
esterni, ne portare noue del se
colo.

Non permetteranno, che si parl
sotto voce per modo di confidenza
ò con soli segni, ma bensì con vo
ce alta che s'intenda da loro, e fi
nalmente s'osserui quanto s'è dett
nel Capo del Parlatorio.

E coſe appartenenti al culto
Diuino richiedono ſingolar di-
genza dall' Vfficiale deputata ;
erciò vi ſarà vna Sagreſtana con le
e auſiliarie, l'Vfficio delle quali
rà prouedere ogni coſa neceſſaria,
per il Coro, che per la Chieſa
teriore, e per li Sacerdoti cele-
ranti.

Terranno dunque il Coro puli-
, ſouente nettandolo dalla pol-
ere, e ragnatelli, il medeſimo pro-
ureranno nella Chieſa eſteriore,
me anco nella ſtanza della Sacre-
a, doue conſerueranno li para-
enti in diſtinte credenze, e le lin-
erie d'ogni ſorte per gl' Altari, le
eſtimenta de' Sacerdoti tenendole
ronte ogni dì ſecondo le diuerſità
e' colori.

Ha-

Hauranno cura che la Lampad per il Santiſſimo ſia ſempre acceſa e giorno, e notte. Prouederanne le Oſtie, e Particole à tempo pe conſecrarle, ed in quantità tal che ſeruino non più d'vna Settima na per le Comunioni, douendoſ rinouar ogni Giouedì il Sacramen to: parimente conſerueranno i Ca lici, Patene, Piſſidi, ed Oſtenſorj ben dorati, e puliti, maneggian doli con riſpetto, e riuerenza.

Toccherà parimente alle Sa creſtane l' Vfficio della Ricciatu ra, dando loro la Madre l'aiuto ne ceſſario per mezzo d'altre.

Non permetteranno ad alcun Sa cerdote, maſſime Regolare il dir la Meſſa ſenza che ſian conoſciuti dal Confeſſore, ò Capellano, a' quali douranno far vedere le loro pa tenti.

Haurà cura dell' Orologio, ed

all'

ll' ora ſtabilite farà dare i ſegni
della campana per il diuino Offi-
cio, Meſſa, Prediche, ed altre fun-
zioni ordinarie, ò ſtraordinarie.

Non permetteranno che le Oſtie
fatte con l'effigie di Criſto per con-
ſecrarſi, ſeruino ad altro.

Finalmente circa le grati della
Chieſa s'oſſeruerà quanto s'è detto
nel Capitolo della Clauſura.

Della Diſpenſiera. Capo IX.

TOcca alla Diſpenſiera il far che
à tempo ſian pronte le coſe ne-
ceſſarie per la menſa, ben condite,
ed auuertirà nel diuidere le por-
zioni à caduna delle Religioſe che
non ſi faccia alcuna parzialità, ma
siano trattate tutte vgualmente,
maſſime quelle che ſi cibano in Re-
ettorio; e parimente ſiano pronte
le coſe neceſſarie per le inferme,

rimet-

rimettendole all'Infermiera.

Terrà chiaue della diſpenſa, procurerà che ſi conſerui ogni co nel ſuo buon eſſere, procurandon con auuiſar la Procuratrice à ter po, la prouiſione neceſſaria ace non manchi al biſogno.

Saranle aſſegnate le Cucin re neceſſarie, le quali non p tranno diſporre di coſa alcuna p cucinare, ſe prima non haurann riceuuto dalla Diſpenſiera l'ordi eſpreſſo, ed eſſe ſaranno Conuer e Seruenti.

Rimetterà ancora, ò farà rim tere alle Maeſtre delle Figlie d'ed cazione il cibo neceſſario per eſ come pure quanto farà di biſog per il Confeſſore à chi haurà cu d'eſſo; ne permetterà, che altri e tri in Cucina ſe non per coſe n ceſſarie.

Se verrà preſentata qualche co

al

l Moniſtero, ò à qualche Monaca, he poſſa ſeruire alla menſa lo do- rà ritirare, e farne parte à tutte gualmente; che ſe non foſſe di anta quantità, prenderà ordine dal- a Madre per farne ciò che ella diſ- orrà.

Quando ſi mangia carne ſi darà antipaſto, la mineſtra, vna pittan- a, ed il formaggio. Ne' giorni di eſta, ſi daran due pittanze, ed alla ra qualche mineſtra leggiera, ò n'altra pittanza. Ne' giorni di vi- ilia ſi daranno due pittanze con Mineſtra, & vn poco di frutta, arte cotta, e parte cruda.

Terrà l'Inuentaro di tutti i mo- li della Diſpenſa, e Cucina, e ſi riuerà quanto s'aggionge di nuo- , rimettendolo in preſenza della adre à chi le ſuccederà nell'Vffi- o.

Dell'

Dell' Infermiera. Capo X.

L'Infermiera deue essere tutt
carità, e prudenza, perciò in
uiglerà che l'inferme siano prouist
dalla Procuratrice de' cibi prop
per loro, secondo gl'ordini del Me
dico, e riceueranno le sue aiutan
dalla Dispensiera il cibo necessaric
e dalla Speciale i medicamenti; au
uertendo d'eseguire à tempo le co
se ordinate dal Medico, & info
mare esso Medico minutamente d
stato dell'Inferme, ma à parte.

Inuigilerà particolarmente, ch
le Inferme non prendino cosa alcu
na per cibo da chi si sia per euita
disordini.

Le visite delle Inferme si pe
mettano dalla Madre Superio
con discrezione, acciò con vol
far carità, non venghino ad esse
aggrauate

aggrauate, e le medesime visitanti
prenderanno lingua dall'Infermiera
come debbano portarsi con l'infer-
ma.

Le conualescenti vecchie, decre-
pite, ò pure purganti per elezione
mangieranno insieme nel Refetto-
rio dell' Infermeria, e ciò sin che
sarà giudicato dal Medico, e Supe-
riora.

Per vltimo acciò habbino le In-
ferme le sue cose necessarie, e pun-
tualmente siano seruite, si terrà
uoco nell' Infermeria secondo il
isogno.

Della Speciale. Capo XI.

QVest' Vfficio si darà sempre
ad vna Monaca perita nell'
rte, e ad essa s'aggiungerà vn assi-
ente per imparare, confermán-
ola per più anni, scorgendosene

profitto, e questo acciò non possa mai mancare nel Monistero sì necessaria arte.

Non potrà però dare, ne la Speziale Maestra, ne l'assistente, cosa alcuna ne à sane, ne ad inferme senza l'ordine del Medico, ò licenza della Superiora.

Sarà diligentissima in tener i medicinali proprj, e freschi, e farsi a tempo prouedere delle droghe, e altre cose necessare dalla Procuratrice, ne mai terrà in Bottegg alcun veleno senza necessità, e all'ora con licenza della Madre, sotto chiaue ad essa rimessa.

Accompagnerà il Medico per riceuere le ricette, e spedirle, no contrauenendo ai di lui ordini.

Non seruiranno gli esterni d medicine senza consenso del Capitolo, quale consenso giudichiamo non conuenirsi, sì perchè

raro,

aro ſarebbe ſoddisfatto il Moni-
ſtero, sì per altre cagioni.

Per vltimo ſarà la Speziale in
oſto non ſoggetto, ne che dia
d altri ſoggezione con gl'odori,
enendoſi puliti tutti i vaſi di eſſa,
de' quali ſi terrà l'inuentaro come
l' ogn' altra coſa di detta Specia-
ia, notando ogni anno il ſpe-
o, ed accomprato in libro à par-
e.

Della Veſtiaria. Capo XII.

COme che ogni coſa deue eſſe-
re in comune anche per li abi-
i, ò ſian veſti vi ſarà vna ſtanza con
hiaue nella quale ſi conſerueran-
o tanto li abiti fatti, e nuoui, e
ecchj: come li panni, ed altre
offe per farli, e di eſſa ſtanza terrà
a chiaue la Monaca eletta per tal
fficio, intendendo che in eſſa ſi

conſeruino parimente le altre veſtimenta, come calzetti pianelle, ed altro.

Gl'abiti ſaranno diſtribuiti ſecondo il biſogno delle Monache ſenza parzialità alcuna, ed vna volta vſati hauranno il ſegno, ò nome della Monaca à cui furono conceſſi à fine di rimetterli poi ſempre all iſteſſa ſecondo i tempi.

Auuiſerà à tempo la Madre Procuratrice, quando farà biſogno d qualche prouiſione per eſſi abiti anzi ſaràVfficio ſuo il tagliarli,e far li, e nel biſogno racconciarli, e po conſeruarli da tarli, e da ogni altr danno che poteſſero patire concedendole la Madre Superiora le ne ceſſarie Aiutanti.

Per vltimo terrà l'Inuentario d ogni coſa à queſto appartenente.

Della

Della Custode della Lingieria.
Capo XIII.

OLtre la comune stanza de gl' abiti vi sarà altra stanza pure con chiaue, nella quale saran poste le guardarobe della Lingieria, e tal chiaue terrà apresso di se vna Monaca deputata à quest' vfficio.

Dourà essa Custode, aiutata da altre conceſsele dalla Superiora, tener conto di detta Lingieria fedelmente, imbianchirla a' suoi tempi, cucirla, e rappezzarla secondo i bisogni.

Ogni Sabbato apparecchierà la porzione per ciascheduna Monaca per mutarsi, e la farà rimettere, ò rimetterà in sua cella, procurando in ogni modo di non esser parziale, benche ogn'vna debba riceuere senza querella tal carità, e ri-

ceuendo da ogn' vna l'indimani, à ora determinata, nella comunella la lingieria depoſta, riconoſcerà ſe ſi conſegni il tutto. La porzione d'ogni Sabbato conſiſterà in vna camicia, vandalino, ſcuffia, fronticello, due fazzoleti, vn ſcoſſale, ſi cambieranno i lenzuoli almeno ogni meſe alle ſane, ed alle inferme conforme ſarà il biſogno, che ſe per accidente qualche Monaca haurà biſogno, e non per delicatezza, di più della ſtabilita lingieria con licenza della Madre, non le ſarà negata.

Dourà la Cuſtode auuertire la Procuratrice anticipatamẽte quando ſi doueſſe far ſpeſa in tele, e d' ogni coſa ne farà l'inuentaro da rimetterſi à quella, che ſuccederà nell' Vfficio.

Prouederà parimente la lingieria per li Refettorj, e per l'Infer-

meria

meria, come pure per il Confesso-
te, rimettendo ogni cosa a' suoi
tempi alle Vfficiali respettiuamen-
te, e facendosi rimettere da esse le
immonde.

Della Cantinara. Capo XIV.

VI sarà vna deputata per la Can-
tina, quale dourà hauer cura
di ritirare, e far ritirare il vino che
à suo tempo sarà prouisto dalla Pro-
curatrice, nettando le botti, e con-
seruandole con le douute guardie,
ed auuertendo, che non sia in Can-
tina alcuna immondezza.

Farà mutare i vini à suo tempo
per meglio conseruarli.

Sarà parimente suo Vfficio pro-
uedere il vino, per la mensa, puro,
vn boccale per ogni due, e conser-
vare quel che auanzerà, il simile
farà per l'inferme, Figlie d'educa-

zione, e Confessore, secondo i bisogni.

Sopra il tutto quando da' Brentadori, ò da' Bouari si metrà nelle botti il vino, saran sempre accompagnati da due Monache, le quali, per maggior loro comodità, potranno essere in posto atto à custodirli senza incomodarli. Con quest' occasione si procurerà d' hauere Cantine piccole ò pure grandi tramezate per conserua del vino bianco per le Messe; delle robe della Speciaria, e per l'erbe della Procuratrice, come ancora della Dispensiera per conserua delle robe cibarie.

Delle Dispensatrice del pane.
Capo. XV.

QVest'Vfficio consiste prima nel far trauagliare il pane, assistere

à

à farlo cuocere, ritirarlo sotto chiaue nella stanza à ciò deputata, prouederne à tempo per il Refettorio, per l'Infermeria, per le Figlie d'educazione, per il Confessore, e nelle occorrenze a' Lauoranti per il Monistero, come anco per le limosine stabilite. Ciò s'eseguirà rimettendolo nella quantità bisogneuole cotidianamente alle Vfficiali a' sudetti Vfficj deputate; e singolarmente distribuerà essa in Refettorio la porzione necessaria secondo i bisogni delle Monache ritirando li auuanzi.

Solo per le Seruenti, ed altri operarj potrà essere il pane distintamente fatto, restando per tutte le altre vguale, ne circa il pane si lascierà mancare à chi più ne richiedesse.

Assistendo al forno non si troverà mai Monaca sola, e s'auuertirà

di che si parla, e come si tratta, fuggendo ogni inconuenienza.

Terrà cura delle farine, e della cruſca, acciò non si guaſtino, ed à tempo auuiſerà la Procuratrice di farne la prouiſione.

Prouederà di Farina ſottiliſſimamente ſettaciata le Sacreſtane per far le Oſtie, auuertendo che ſia di puro formento.

Della Refettoriera. Capo XVI.

LA Refettoriera haurà cura di tener pulito il Refettorio, e le tauole d'eſſo ſcoppando, e nettandole ſouente. Parimente prouederà d'acqua il Lauatorio, purgandolo à ſuo tempo, e prouedendolo di touaglie.

Apparecchierà le tauole d'ogni coſa neceſſaria, come ſeruiette, tondi, ſalini, coltelli, cuchiari, for-

forchiette, boccali. I cuchiari, e forchiette saranno d'ottone, e tutte le altre cose di terra semplice. L'istesse cose ritirerà, rimettendole nella sua credenza, pulite al fine d'ogni mensa.

Prouederà l'acqua de' boccali della mensa, ingegnandosi mantenerla al possibile fresca massime nell' estate.

Il Refettorio dourà essere vna stanza, oue possano capire quaranta sedie secondo il numero delle Monache, le quali saranno disposte à torno le mura di detta Stanza con sue tauole auanti, sedendo solo da vna parte, e mai l'vna contro l'altra per degni rispetti; vi saranno parimente in essa stanza credēze capaci per ritirare boccali, ed altro appartenente al Refettorio. Ed vn Pulpito per la lettura in sito, dal qual si possi vdire da tutte, ma il Lauatorio

torio sarà in disparte benchè vicino al Refettorio.

Benedirà la tauola la Superiora, ò in difetto d'essa la Vicaria presenti tutte le Monache disposte in due colonne, alle quali essa farà capo. Nel medesimo modo si renderanno le grazie.

Si faranno due mense, alla prima douranno esserui tutte quelle che non saranno impedite da' suoi Vfficj, e nella seconda le impedite, e seruienti, sederanno per ordine, cioè, in capo d'vna parte l'Abbadessa, e dall'altra la Vicaria seguendo l'altre da vna parte, e dall'altra per anzianità di professione: di poi le Nouizie, ed in vltimo le Conuerse.

Si leggerà à tutte due le mense qualche libro di Spirito, ò d'Istorie Sacre; potrà però la Superiora nella seconda mensa ordinar la Le-

zione più breue, ò dispensarla, osseruandosi però nel restante il silenzio, il quale potrà essere dispensato dalla Madre in ambe le mense ne' giorni di singolar allegrezza, come nel prender l'abito, far la professione, nelle feste più solenni di Pasqua, Pentecoste, Natale, di Santa Chiara, e li vltimi giorni di Carneuale, ne' quali si permetterà qualche onesta allegria.

Delle Conuerse. Cap. XVII.

LE Conuerse saranno come s'è detto in numero di sette, le quali saranno dalla Madre Superiora assegnate per tempo fisso d'vn anno à diuerse Vfficiali, come in Cucina, Forno, Infermeria, ò altri luoghi, che giudicherà spediente la Madre.

Dipenderanno intieramente dall'

dall'Vfficiale principale, alla quale
saranno assegnate, ne sarà lecito
distorsi dall' Vfficio commesso per
qualsiuoglia altra cosa senza licen-
za della Madre Superiora.

Si ricordino di conoscer il suo
stato ne d'insuperbirsi della grazia
fatta loro da Dio, nell'hauerle po-
ste per compagne seruienti delle
sue Spose, viueranno in pace frà
loro, e saranno vbbidienti alle sue
prepoſte Vfficiali secondo che ver-
rà ordinato dalla Superiora, e sap-
piano che non saranno partecipi de
meriti delle Professe Coriste, se non
s'vniranno con loro nella virtù; ne
mai saranno querelle se non potes-
sero attendere come vorrebbero
alle cose dello Spirito; non essende
esse chiamate à star in Coro, ma
all'Vfficio suo, acciò le altre possino
starui, e far parte à loro de' suoi
meriti, e che nel giorno di su-

morte

morte loro non chiamerà Dio con-
o se sono state buone Coriste, ma
olo se buone Conuerse.

Deuono però la Coriste ricono-
cere le Conuerse per sue Sorelle,
d vsar loro tutte quelle carità fia-
o sane, ò inferme, che richiede
a Religione, e compatirle quando
er poco spirito in qualche cosa
nancassero al suo debito, consi-
lerandole come persone, forse più
rate à Dio di loro.

Della forza di queste Costituzioni.
Capo vltimo.

QVantunque tutte le suddette Costituzioni debbansi dalle Monache osseruare, se vogliono crescendo di virtù in virtù arriuare alla perfezione, anzi mantenere verde la pianta sì preziosa di que-
to Monistero; tuttauia non s'in-

tende

tende con tutto il ſopradetto obli
gare le Religioſe ſotto colpa d
alcun peccato, eccetto il toccant
alli quattro voti, Pouertà, Caſtità
Vbbidienza, e Clauſura, i Precet
Diuini ed Eccleſiaſtici poſitiui. S
ſottoporranno però, ed eſeguiran
no le penitenze sì arbitrarie all
Madre, che preſcritte, per le Col
pe, che commetteranno, come
notato nel proprio Capo di que
le.

Suor Agneſe Cattarina Duprè, Ab
badeſſa.
S. Vittoria Cattarina Vernazza
Vicaria.
S. Franceſca Margarita Matis.
S. Clara Geltruda Bayma.
S. Maria Tereſa Valfrè.
S. Paola Vittoria Bayma.
S. Anna Felice Giulina.
S. Giacinta Amedea Magali.

S.

S. Giouanna Battiſta Fiſſora.
S. Clara Euangeliſta Sarnaſi.
S. Clara Cecilia Reuiglia.
S. Paola Tereſa Brizia.
S. Maria Colomba Magali.
S. Clara Tereſa Valfrè.
S. Giouanna Franceſca Saracena.
S. Maria Serafina Sarnaſis.
S. Marianna Saracena.
S. Maria Ioſeph Genna.
S. Angela Maria Catterina Boarini.
S. Maria Felice Cuchi.
S. Maria Roſa Metilde Giaglione.
S. Maria Ignatia Bertona.
S. Maria Adeodata Maſſena
S. Antonia Maria Benedetta Fiſſora di Montaldo.
S. Marianna Celeſtina Peyla.
S. Clara Regina Demarchi.

S.

27 S. Angelica Zaueria Vigona.
28 S. Candida Metilde Saccarella.

MICHEL ANTONIO Vibo, per grazia di Dio, e della Santa Sede Apostolica Arciuescouo di Torino.

Vlste, Lette, e considerate da Noi l' anteſcritte Coſtituzioni delle Molte Reuerende Monache del Moniſtero di Santa Chiara di Brà di noſtra Dioceſi, e quelle fatte

te

e esaminare, e considera-
re da persone capaci in si-
nili materie, quali le han-
no approuate, non restan-
do più, che d'ammetterle;
Così per il presente nostro
Decreto ammettiamo, ed
approuiamo le sudette Co-
stituzioni in tutto, e per
tutto, come in esse si contie-
ne con mandar alle suddet-
e Monache di quelle pie-
namente osseruare. In fede
&c. Torino li sette di Luglio
mille sette cento.

MICHEL ANTONIO.

Arciu. di Torino &c.

Grosso

INDICE

De' Capitoli della Regola.

Capo I. COmincia la Regola delle MM. di Santa Chiara. *fol.* 7

Cap. II. Che le Monache ſtiano continuamente ſerrate. *fol.* 7

Cap. III. Delle Monache da riceuerſi alla Profeßione. *f.* 9

Cap. IV. Della forma dell' Abito. *f.* 12

Cap. V. Come habbino da ſtare nel Dormitorio. *f.* 14

Cap. VI. Dell' Officio Diuino. *f.* 16

Cap. VII. Da chi hanno da riceuere i Sagramenti. *f.* 17

Cap. VIII. De gl' eſercizij delle Monache. *f.* 20

Cap. IX. Del Silenzio. *f.* 21

Cap. X. Del modo di parlare. *f.* 23

Cap. XI. Delle Inferme. *f.* 25

Cap. XII. Della Ruota, & ſue guardie. *f.* 25.

Cap.

Cap. XIII. Del Parlatorio. f. 27
Cap. XIV. Della grata del Comunicatorio. f. 30
Cap. XV. A Chi sia lecito entrare nel Monistero. f. 32
Cap. XVI. Del Procuratore del Monistero. f. 35
Cap. XVII. Dell' Abbadessa. f. 37
Cap. XVIII. Del Visitatore. f. 42
Cap. XIX. Del Cardinal Protettore. f. 48
Cap. XX. Che le Monache non siano negligenti nell'osseruanza della Regola. f. 50.

Parte prima delle Costituzioni.

Cap. I. D'Alcune osseruanze in generale. f. 56
Cap. II. Del viuer comune. f. 61
Cap. III. Del Voto di Pouertà. f. 62
Cap. IV. Del Voto di Castità. f. 69
Cap. V. Dell' Vbbidienza. f. 71
Cap. VI. Della Clausura. f. 75

Cap.

Cap. VII. Dell' Orazione Mentale e Vocale. f. 86
Cap. VIII. Della Sacramental Confessione. f. 90
Cap. IX. Del Silenzio. f. 96
Cap. X. Del parlare, ò scriuere a gl' esterni. f. 98
Cap. XI. Del Digiuno. f. 100
C. XII. Della Ricreazione comune. f. 101
Cap. XIII. De' Suffragij per le Defonte. f. 103.
Cap. XIV. Del Lauoriero. f. 104
Cap. XV. Delle Colpe. f. 106
Cap. XVI. Del modo di far i Capitoli. f. 116.
Cap. XVII. Dell' Officiatura in certi giorni solenni. f. 119
Cap. XVIII. Delle inferme. f. 121
Cap. XIX. Delle Educande. f. 123

Parte

Parte seconda.

ap. I. DElle Vfficiali, e primo dell' elezione della Superiora. fol. 125
ap. II. Della Vicaria. f. 129
ap. III. Delle Discrete. f. 129
ap. IV. Della Tesoriera. f. 131
ap. V. Della Maestra delle Nouizie. f. 133.
ap. VI. Delle Portinare. f. 135
ap. VII. Delle Ascoltatrici. f. 137
ap. VIII. Della Sagrestana. f. 139
ap. IX. Della Dispensiera. f. 141
ap. X. Della Infermiera. f. 144
ap. X I. Della Speciale. f. 145
ap. X I. Della Vestiaria. f. 147
ap. XIII. Della Custode della Lingieria. f. 149
ap. XIV. Della Cantinara. f. 151
ap. XV. Della Dispensatrice del Pane. f. 152.

Cap.

Cap. XVI. Della Refettoriera. *f.* 154
Cap. XVI. Delle Conuerse. *f.* 157
Capo. XVIII. Della forza di queste Costituzioni. *f.* 159
Decreto di Monsignor Arciuescouo. fol. 162.

IL FINE.

9318910
12 OC 2021

G662/C3122
C/PAH/BCC
μ
φ